

SEMPLIFICARE PER USCIRE DALL'EMERGENZA: STATO DELL'ARTE E PROPOSTE

PNRR Lab

INDICE DEL DOCUMENTO

Obiettivi del documento	03
Approccio metodologico	04
Struttura del documento	05
Sezione 1: analisi innovazioni normative su permitting	06
Sezione 1.1: assessment fase autorizzativa attuale	10
Sezione 1.2: descrizione principali interventi normativi	16
Sezione 1.3: focus su VIA, PUA e PAUR	22
Sezione 2: mappatura dei casi rilevanti in tema di permitting	45
Sezione 2.1: energie rinnovabili	49
Sezione 2.2: trasporto gas	68
Sezione 2.3: ciclo idrico integrato	86
Sezione 3: analisi best practice internazionali	104
Sezione 4: conclusioni e policy implications	116



OBIETTIVI DOCUMENTO



Proporre **una sintesi delle principali innovazioni normative** in tema di permitting, a seguito delle attività di semplificazione

1

Analizzare alcuni **casi studio emblematici** sul processo di permitting, con riferimento a settori strategici per il PNRR. Revisione degli stessi alla luce delle nuove norme su semplificazione

2

Definire alcune policy implications sul tema del permitting e di un'**Agenda politica** sul tema, anche alla luce dell'analisi di best practice a livello internazionale

3

APPROCCIO METODOLOGICO

Revisione dei procedimenti di permitting secondo una logica di **process management**, allo scopo di:



1

Ricostruire il processo di permitting attraverso l'analisi di casi significativi, identificando i principali attori e le fasi del processo (**process mapping**)

2

Enucleare le principali criticità che caratterizzano il processo, formulando proposte di revisione dello stesso con riguardo agli attori e alle fasi previste (**process re-engeneering**)

Sistematizzare gli apprendimenti emersi dall'analisi dei casi significativi, con l'obiettivo di enucleare:

- i. il contributo delle innovazioni normative in tema di semplificazione (*as is attuale*);
- ii. gli ulteriori ambiti di intervento normativo necessari per garantire l'ulteriore efficienza ed efficacia del processo di permitting (*to be*);
- iii. alcune implicazioni manageriali rilevanti per la PA, per aumentare la sua capacità di rispondere alle esigenze degli operatori di settore (*to be*).

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il documento si articola in 4 sezioni, coerentemente con gli obiettivi enucleati in precedenza:



Sezione 1. Analisi della normativa prevista in tema di semplificazione, alla luce degli obiettivi strategici previsti nel PNRR



Sezione 2. Mappatura e ricostruzione di casi emblematici in tema di permitting con riferimento ad alcuni settori strategici e revisione degli stessi alla luce delle nuove previsioni normative



Sezione 3. Analisi di alcune best practice a livello internazionale in tema di semplificazione, in un'ottica di benchmarking e di confronto dell'esperienza italiana con quella europea



Sezione 4. Sintesi delle principali evidenze emerse dall'analisi dei casi, della normativa e delle esperienze internazionali e formulazione di policy implications sul tema del permitting



Sezione 1

Analisi delle innovazioni normative in tema di semplificazione



SINTESI DEI SETTORI PRESCELTI

Sintesi dei principali interventi normativi sul tema

La presente sezione intende proporre un'overview sintetica dei principali interventi normativi in tema di permitting. In dettaglio, intende focalizzarsi sui seguenti ambiti di analisi:

1. **Assessment della fase autorizzativa attuale:** all'interno delle slide dedicate, si intende proporre una sintesi dei precedenti strumenti autorizzativi previsti dalla normativa, con un'analisi degli attori coinvolti, dei criteri previsti per l'applicazione dello strumento e dei settori di applicazione;
2. **Analisi dei principali interventi normativi:** all'interno delle slide dedicate, si intende proporre una sintesi delle ultime disposizioni normative in tema di permitting, con specifico riferimento al DL. 76/2020, 77/2021 e 50/2022;
3. **Focus su Valutazione Impatto Ambientale (VIA), Procedimento Unico Ambientale (PUA) e Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR):** all'interno delle slide dedicate, si intende sintetizzare le principali caratteristiche dei tre procedimenti, in termini di fasi, tempi e attori coinvolti. Inoltre, si propone un confronto tra fasi e tempistiche pre-riforma e post interventi normativi sul tema semplificazione.

Dapprima, si propone una breve inquadramento del tema del permitting e della semplificazione amministrativa nel quadro delle riforme e degli obiettivi strategici previsti dal PNRR e dal PNIEC.



CONTESTO: GLI OBIETTIVI PNIEC E IL PNRR IN OTTICA DI SEMPLIFICAZIONE (1/2)

La revisione dell'assetto normativo in tema permitting è prevista al fine di contrastare gli impatti derivanti da una mancata semplificazione dei procedimenti. Di fatti, in un contesto pre-semplificazione, si riscontra come il permitting sia caratterizzato da una serie di ostacoli tali da avere importanti impatti negativi sul raggiungimento degli obiettivi connessi alla decarbonizzazione (obiettivi 2030 e 2050). Tra i principali problemi ed impatti troviamo:



46% dei progetti da FER abbandonati in corso d'opera a causa degli elevati tempi medi di realizzazione



Mancato raggiungimento del target di decarbonizzazione al 2030



Perdita di benefici pari a 100 miliardi di euro (da qui al 2030)



Tempo medio di autorizzazione di un impianto eolico: 5 anni, con punte di 7/9 anni

(Fonte: Elettricità Futura, 2021. «Il disegno del sistema autorizzativo per decarbonizzare e rilanciare gli investimenti»)

Considerati tali impatti, sia il PNIEC che il PNRR prevedono una serie di le innovazioni normative volte alla riduzione dei tempi per la gestione delle procedure, alla reingegnerizzazione delle stesse, anche attraverso la digitalizzazione, in particolare per l'edilizia e le attività produttive. Nel dettaglio,

Tra gli obiettivi per il 2030 e le cinque linee di intervento previste per la trasformazione delle 5 dimensioni dell'UE sull'energia, il PNIEC si prefigge di coprire il 30% dei consumi finali con le rinnovabili. A tal fine, prevede una **semplificazione delle procedure** per la costruzione e la messa in esercizio degli impianti; tariffe incentivanti; premi per la realizzazione di impianti fotovoltaici; promozione economica delle comunità di energia.

Il Piano prevede delle **innovazioni normative in tema permitting** che rispondono alla volontà di accelerare le procedure e di raggiungere gli obiettivi connessi all'asse strategico della Transizione Ecologica.

CONTESTO: GLI OBIETTIVI PNIEC E IL PNRR IN OTTICA DI SEMPLIFICAZIONE (2/2)

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA




1
Digitalizzazione,
innovazione,
competitività, cultura e
turismo

Missoione 1 – Componente 1, all'interno della Riforma 2.2 «Buona Amministrazione» della PA

In particolare, è possibile ritrovare una specifica milestone tesa a

- (i) l'eliminazione degli ostacoli critici relativi alla valutazione dell'impatto ambientale a livello statale e regionale;
- (ii) l'autorizzazione dei nuovi impianti per il riciclaggio dei rifiuti;
- (iii) l'autorizzazione delle energie rinnovabili e degli interventi per il rinnovamento energetico degli edifici;
- (iv) ulteriori innovazioni normative volte a garantire la semplificazione delle procedure relative alla Conferenza dei Servizi.



Gli interventi connessi alla **semplificazione dei procedimenti di permitting ambientale** sono presenti, in particolare, all'interno (i) della Componente 1 della Missoione 1 e (ii) della Componente 2 della Missoione 2.
Si presentano di seguito le **milestone** relative alle **Riforme**, in tema permitting, previste dalle suddette componenti.




2
Rivoluzione verde e
transizione ecologica

Missoione 2 – Componente 2, all'interno delle Riforma 1.1 e 1.2

In particolare, il raggiungimento della milestone relativa alla **Riforma 1.1** è subordinato, tra le altre, alla

- (i) creazione di un quadro normativo semplificato e accessibile per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) e per il ripotenziamento e l'ammodernamento degli impianti esistenti, in continuità con quanto previsto dal Decreto Semplificazioni;
- (ii) emanazione di una disciplina, condivisa con le Regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate, volta a definire i criteri per l'**individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti di energie rinnovabili di potenza complessiva almeno pari a quella individuata dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.**



Relativamente alla milestone della **Riforma 1.2**, si evidenzia la necessità di prevedere l'**attuazione di un decreto legislativo volto alla modifica legislativa per semplificare il processo di autorizzazione e modifica dell'attuale meccanismo di sovvenzioni.**

Sezione 1.1

Assessment fase autorizzativa attuale



LA FASE AUTORIZZATIVA ATTUALE (1/5)

Autorizzazione Unica (Regionale o Nazionale)



Procedura Abilitativa Semplificata



Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata



Comunicazione al Comune



Crescente grado di complessità

Autorizzazione Unica (Regionale o Nazionale)



PERCHE'?

- Costruzione ed esercizio di impianti di grandi dimensioni e potenza installata
- «**Modifica sostanziale**» di impianti e opere

CHI?

- Regione o Provincia delegata
- Ministero competente, se impianto ha potenza termica superiore a 300 MW (o su richiesta del proponente)

QUANDO?

Sono definite alcune soglie oltre le quali è necessaria l'AU:

- **Eolico:** impianti > 60 kW
- **Fotovoltaico:** impianti > 20 kW
- **Biomasse:** impianti > 200 kW
- **Idraulica:** impianti >100 KW
- **Biogas:** impianti >250 KW

Procedura Abilitativa Semplificata

PERCHE'?

- Costruzione ed esercizio di impianti di dimensioni e potenza installata minori, sotto le soglie previste per AU; Regioni e Province autonome possono estendere soglia fino a 1 MW elettrico.
- «**Modifica non sostanziale**» di impianti e opere

CHI?

Comune

QUANDO?

Da previsione normativa del **d.lgs. 28/2011**:

- il proprietario o chi abbia disponibilità dell'immobile interessato presenta il progetto, con apposita relazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
- Nei trenta giorni, Comune può notificare l'ordine di non eseguire l'intervento; altrimenti, il progetto si intende autorizzato
- Se sono necessari atti di assenso da altre amministrazioni, il Comune li acquisisce d'ufficio o convoca una Conferenza di Servizi entro venti giorni.
- Dal giorno in cui si riceve l'autorizzazione, o decorso il termine al punto 2, il proponente ha tre anni di tempo per realizzare l'opera



Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata



PERCHE'?

- Introdotta dal **DL 76/2020**
- Interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati, senza incremento dell'area occupata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante dopo l'intervento

CHI?

Proponente presenta dichiarazione analoga a PAS, poi può immediatamente iniziare i lavori

QUANDO?

- **Eolico:**
 - i. Sostituzione rotori con variazioni in aumento dimensioni pale e volumetrie di servizio inferiori al 20%
 - ii. Riduzione superficie o volume
- **Fotovoltaico a terra:** variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50%
- **Fotovoltaico rooftop:** sostituzione moduli
- **Idroelettrico:** variazione dimensione componenti e volumetrie strutture inferiore al 15%

Comunicazione al Comune



PERCHE'?

- Impianti fotovoltaici o eolici di piccole dimensioni, installati sui tetti degli edifici, sempre che non richiedano parere della Soprintendenza
- Edilizia libera

CHI?

Le Regioni e le Province autonome possono estendere questo regime a “*progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche*



QUANDO?

Sezione 1.2

Descrizione principali interventi normativi



PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI



PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI (1/4)

DL 76 del 16 luglio 2020 – Decreto
Semplificazioni



Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale

DL. 77 del 31 maggio 2021 – Decreto
Semplificazioni bis



Governance del PNRR e prime misure
di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure

DL. 50 del 17 maggio
2022 - Decreto Aiuti



Misure urgenti in materia di politiche
energetiche nazionali, produttività delle
imprese e attrazione degli investimenti

PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI (2/4)

DL 76 del 16 luglio 2020 – Decreto
Semplificazioni



Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale

DL. 77 del 31 maggio 2021 – Decreto



Previsioni normative

Tutti gli interventi diversi dalla modifica sostanziale degli impianti sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata (PAS):

- **non sostanziali:** gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni, della volumetria delle strutture, dell'area degli impianti e delle opere connesse
- **sostanziali:** gli interventi che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato.

Governa
di rat
amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure

imprese e attrazione degli investimenti

PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI (3/4)

DL 76 del 16 luglio 2020 – Decreto

Previsioni normative (1/2)

- **Ministero della Cultura partecipa ai procedimenti** se l'impianto è sito in:
 - i. aree sottoposte a tutela
 - ii. aree «**contermini**»
 - esprime un parere obbligatorio ma non vincolante
 - decorso il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque alla domanda di autorizzazione
 - Il MiC non può attivare i rimedi amministrativi in caso di dissenso (ricorso in Consiglio dei Ministri).

DL. 77 del 31 maggio 2021 – Decreto
Semplificazioni bis



Governance del PNRR e prime misure
di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure

DL. 50 del 17 maggio

Previsioni normative (2/2)

- **Modifica soglie di assoggettamento ad AU**
 - 20 MW per impianti fotovoltaici localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale
 - 50 kW per impianti fotovoltaici

nuovi argomenti per la comprensione
l'innovazione digitale

energetiche nazionali, produttività delle
imprese e attrazione degli investimenti

PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI (4/4)

DL 76 del 16 luglio 2020 – Decreto

DL. 77 del 31 maggio 2021 – Decreto

Previsioni normative

- Impulso alle regioni per la definizione delle «**aree idonee**», ossia aree «con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile» (art. 2, d.lgs. n.199/2021)
- Impianti fotovoltaici localizzati in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento

Misure

l'innovazione digitale

e misure
attive
amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure

DL. 50 del 17 maggio
2022 - Decreto Aiuti



Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti

Sezione 1.3

Focus su VIA, PUA e PAUR



FOCUS SU VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE



La VIA è una procedura introdotta a livello comunitario e concerne i “*progetti idonei a produrre effetti significativi e negativi sulla popolazione e sulla salute umana; sulla biodiversità; sul territorio, suolo, acqua, aria, clima; sul patrimonio culturale e sul paesaggio*” (art.5, d.lgs.152/2006).

1

Consiste nella **descrizione e valutazione degli effetti** di un progetto su una serie di fattori ambientali, in caso sia di realizzazione ex-novo che di modifiche sostanziali di impianti o altre opere esistenti

2

In ambito statale è competente il **Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza energetica**, mentre a livello regionale l'autorità competente è stabilita dalle **leggi regionali**.

3

LE FASI DELLA VIA (1/6)



1. Verifica di assoggettabilità



2. Studio di impatto ambientale



3. Avvio del procedimento



4. Consultazione




5. Provvedimento conclusivo




LE FASI DELLA VIA (2/6)




Verifica di assoggettibilità




LE FASI DELLA VIA (3/6)




LE FASI DELLA VIA (4/6)



LE FASI DELLA VIA (5/6)



LE FASI DELLA VIA (6/6)



FOCUS SU PROVVEDIMENTO UNICO AMBIENTALE




Nei casi in cui la **valutazione di impatto ambientale** sia di competenza **statale**, il proponente può richiedere il rilascio del **Provvedimento Unico Ambientale (PUA)**, che riunisce il provvedimento di VIA e ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

1

Il PUA deve essere necessariamente seguito dall'**Autorizzazione Unica regionale**

2


LE FASI DEL PUA (1/4)



1. Avvio del procedimento




2. Consultazione




3. Provvedimento conclusivo





LE FASI DEL PUA (3/4)





FOCUS SU PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE



Nei casi in cui la **valutazione di impatto ambientale** sia di competenza **regionale**, il proponente può richiedere il rilascio del **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)**, che include, oltre al provvedimento di VIA, ogni altra autorizzazione

LE FASI DEL PAUR (1/5)



1. Fase preliminare



2. Avvio del procedimento




3. Consultazione



4. Provvedimento conclusivo




LE FASI DEL PAUR (2/5)




LE FASI DEL PAUR (3/5)

Avvio del procedimento



LE FASI DEL PAUR (4/5)



LE FASI DEL PAUR (5/5)



SINTESI DEGLI INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE (1/4)

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE



PROVVEDIMENTO UNICO AMBIENTALE



PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE



SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE ANCHE CON
RIFERIMENTO A PROGETTI PNRR

SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE CON
RIFERIMENTO ALLE FASI INTERLOCUTORIE CON
LA PA

SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE CON
RIFERIMENTO ALLE FASI INTERLOCUTORIE CON
LA PA

SINTESI DEGLI INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE (2/4)

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE



SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE ANCHE CON
RIFERIMENTO A PROGETTI PNRR

- **Procedura speciale dedicata ai progetti delle opere necessarie all'attuazione del PNIEC:** per questi la competente Commissione tecnica PNIEC/PNRR si esprime entro il termine di 175 giorni
 - i. 15 giorni per l'avvio del procedimento
 - ii. 130 giorni dall'inizio della fase di consultazione, entro cui la CT PNIEC/PNRR deve esprimersi
 - iii. 30 giorni per l'adozione del provvedimento
- **In caso di progetti di modifica di impianti di produzione** di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale (VIA) abbia ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte rispetto alla situazione prima dell'intervento.
- Definiti i criteri di priorità nella valutazione dei progetti per la CT PNIEC/PNRR:
 - i. Comprovato valore economico superiore a € 5 mln
 - ii. Ricaduta in termini di maggiore occupazione superiore a 15 unità
 - iii. Progetti con scadenze PNRR non superiori a 12 mesi
- **Per i progetti in fast-track**, se i termini per la conclusione del procedimento non sono rispettati, è automaticamente rimborsato al proponente il 50% dei diritti di istruttoria.

SINTESI DEGLI INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE (3/4)

43

2

- Le **integrazioni documentali** devono sempre e immediatamente essere pubblicate, non (come previsto dalla normativa precedente) solo quando l'autorità competente ritenga che le stesse siano sostanziali e rilevanti per il pubblico
- La **conferenza di servizi** indetta deve essere decisoria e, nel caso di progetti PNIEC, deve contemplare la partecipazione del DG del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del DG del Ministero della cultura (o di loro delegati)

PROVVEDIMENTO UNICO AMBIENTALE



SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE CON RIFERIMENTO ALLE FASI INTERLOCUTORIE CON LA PA

SINTESI DEGLI INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE (4/4)

3

- L'espletamento della fase preliminare permette di ridurre i termini della conferenza di servizi decisoria, a discrezione dell'autorità competente e degli Enti interessati.
- La conferenza di servizi in fase preliminare si svolge in modalità semplificata (asincrona, con una eventuale singola riunione sincrona) e con termini riducibili fino alla metà.
- Nel PAUR non è possibile modificare o integrare le determinazioni espresse nella fase preliminare, in particolare qualora l'Ente non abbia partecipato alla Conferenza dei Servizi preliminare.


PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE



SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE CON
RIFERIMENTO ALLE FASI INTERLOCUTORIE CON
LA PA

Sezione 2

Mappatura di casi rilevanti in tema di permitting



SINTESI DEI SETTORI PRESCELTI

Settori coinvolti nell'analisi sulla mappatura dei processi

La presente sezione intende offrire una ricostruzione dei processi relativi al permitting di infrastrutture in tre settori particolarmente strategici, alla luce del contesto internazionale attuale e delle priorità di intervento previste all'interno del PNRR. In particolare, i casi oggetto di approfondimento nella presente sezione riguardano i seguenti settori:

1. **Settore dell'energia rinnovabile**: La Missione 2 Componente 2 (M2C2) del PNRR prevede tra gli ambiti di intervento prioritari l'incremento della quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile. In tale prospettiva devono essere lette anche le disposizioni normative in tema di semplificazione delle procedure autorizzative;
2. **Settore del trasporto del gas**: il contesto geo-politico internazionale e la conseguente crisi energetica ha posto nuovamente l'attenzione sull'importanza del gas naturale. In dettaglio, tra i casi analizzati è ricompreso il gasdotto di interconnessione del TAP alla rete nazionale, infrastruttura che risulta strategica per garantire l'approvvigionamento energetico del nostro Paese;
3. **Ciclo idrico integrato**: il settore idrico è oggetto di specifici interventi previsti all'interno del PNRR (Missione 2, Componente 4). In dettaglio, al suo interno, sono stanziati 4,38 miliardi per garantire l'approvvigionamento idrico lungo l'intero ciclo, anche allo scopo di assicurare la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua.

Di seguito, si riporta una breve overview dei casi oggetto di mappatura. Inoltre, per ciascun caso analizzato, si riporta (i) **la mappatura del processo di permitting**, (ii) **la revisione del processo** alla luce delle disposizioni normative e (iii) **una sintesi e commento** delle principali implicazioni emerse.



METODOLOGIA IMPIEGATA

La sezione intende proporre un confronto tra il processo di permitting così come effettivamente si è svolto (stakeholder coinvolti, tempi e decisioni) e il processo di permitting «teorico» ovvero l'insieme di attori, tempi e decisioni che dovrebbero caratterizzare il processo alla luce delle disposizioni normative (recependo in particolare quanto previsto dalle norme in tema di semplificazione). In questo modo, sarà possibile offrire una rappresentazione anche grafica degli elementi di complessità che caratterizzano il processo effettivo, evidenziando il mismatch tra tempi e attori effettivi e teorici.

MAPPATURA PROCESSO AS IS

-  Identificazione degli attori effettivamente coinvolti nel processo di permitting
-  Individuazione dei tempi collegati a ciascuna fase del processo di permitting
-  Individuazione delle decisioni principali del processo di permitting
-  Sintesi delle motivazioni e dei pareri espressi da parte di interlocutori chiave durante il processo di permitting

MAPPATURA PROCESSO TO BE

-  Identificazione degli attori che, da normativa, dovrebbero essere coinvolti nel processo di permitting
-  Individuazione dei tempi previsti da normativa che garantiscono l'efficienza del processo di permitting
-  Individuazione dei momenti decisionali che dovrebbero caratterizzare il processo di permitting da normativa
-  Sintesi di alcuni punti di attenzione e assunzioni alla base della ricostruzione del processo di permitting da normativa

PRESENTAZIONE DEI CASI ANALIZZATI



Settore energia rinnovabile (ENEL):

- Impianto Partanna: regione Siciliana, impianto eolico, capacità 14.4 MW;
- Impianto Castelmauro: Regione Molise, impianto eolico, capacità 29,4 MW;
- Impianto Gioia Tauro: Regione Calabria, solare fotovoltaico, capacità 6MW;
- Impianto Foggia 2: Regione Puglia, solare fotovoltaico, capacità 60 MW.

Settore trasporto gas (SNAM):

- Interconnessione TAP: Regione Puglia, 10 Comuni interessati, lunghezza infrastruttura 55 km;
- Metanodotto Ravenna-Chieti (Tratto Ravenna-Jesi): Regioni Emilia-Romagna e Marche, circa 30 comuni interessati, lunghezza infrastruttura 148 km;
- Metanodotto Ravenna-Chieti (Tratto San Benedetto del Tronto-Chieti): Regioni Marche e Abruzzo, circa 21 Comuni interessati, lunghezza infrastruttura 90 km.

Ciclo Idrico Integrato (SMAT):

- Impianto Valsalice: comune Torino, realizzazione condotta adduttrice;
- Impianto Feletto: Comune di Feletto, impianto di Depurazione;
- Impianto Rivoli: Comune di Rivoli, realizzazione interconnessione idraulica.

Sezione 2.1

Mappatura e commento dei casi - Settore Energia Rinnovabili




CASO IMPIANTO EOLICO DI PARTANNA:

ANALISI PROCESSO


1

Istanza e
avvio
procedimento
di
Autorizzazione
Unica (AU)

MAPPATURA
PROCESSO AS
IS



CASO IMPIANTO EOLICO DI PARTANNA: REVISIONE PROCESSO



CASO IMPIANTO EOLICO DI PARTANNA

COMMENTI

Il confronto tra la ricostruzione del processo effettivo (con riferimento ai tempi e agli attori che sono stati coinvolti nel processo di *permitting*) e il processo teorico (con riferimento ai tempi e agli attori previsti da normativa attuale, post decreti semplificazione, ovvero il processo che si tradurrebbe in un'efficienza massima dell'iter autorizzativo) ha permesso di evidenziare i seguenti elementi di complessità:

Limitata collaborazione da parte di alcune PP.AA. coinvolte

L'inazione della Regione Siciliana nella convocazione della Conferenza dei Servizi, nonché di altre amministrazioni che non hanno rilasciato tempestivamente i propri pareri per la conclusione del procedimento, ha causato ritardi tali da richiedere l'intervento del TAR per due volte.

Richieste di rimodulazione del progetto

In fase autorizzativa il proponente ha ricevuto diverse richieste di modifica, che hanno portato alla notevole riduzione delle dimensioni dell'impianto (da 22 a 6 generatori, da 66 a 14 MWe). Questo processo ha richiesto molteplici interlocuzioni con le autorità, fino all'avvio di un nuovo procedimento autorizzativo, dopo più di 5 anni dalla prima istanza.

TEMPO EFFETTIVO:



7 anni e 6 mesi circa

TEMPO TEORICO:



1 anno e 6 mesi circa

Enel ha acquisito il progetto dalla società proponente (Aero-Tanna SRL) dopo la conclusione dell'iter autorizzativo.

PRINCIPALI RITARDI



1
anno
circa

Inerzia nella convocazione della CdS

3 ½
anni
circa

Rimodulazione del progetto per richieste degli enti coinvolti

1
anno
circa

Inerzia nella convocazione della CdS

6
mesi
circa


Mancata autorizzazione per attesa pareri

CASO IMPIANTO EOLICO DI CASTELMAURO: ANALISI PROCESSO (1/2)

1

**MAPPATURA
PROCESSO AS
IS**

**Istanza e
avvio
procediment
o di
Valutazione
di Impatto
ambientale
(VIA)**




CASO IMPIANTO EOLICO DI CASTELMAURO: ANALISI PROCESSO (2/2)

2

Istanza e avvio
procedimento
Autorizzazione
Unica (AU)

MAPPATURA
PROCESSO AS
IS



CASO IMPIANTO EOLICO DI CASTELMAURO: REVISIONE PROCESSO


MAPPATURA PROCESSO TO BE

1

*Istanza e avvio
procedimento
di Valutazione
di Impatto
ambientale
(VIA)*

2

*Istanza e avvio
procedimento
Autorizzazione
Unica (AU)*



CASO IMPIANTO EOLICO DI CASTELMAURO

COMMENTI

Il confronto tra la ricostruzione del processo effettivo (con riferimento ai tempi e agli attori che sono stati coinvolti nel processo di *permitting*) e il processo teorico (con riferimento ai tempi e agli attori previsti da normativa attuale, post decreti semplificazione, ovvero il processo che si tradurrebbe in un'efficienza massima dell'iter autorizzativo) ha permesso di evidenziare i seguenti elementi di complessità:

Dilatazione dei tempi dovuta a contenziosi

Nel processo effettivo di VIA, la maggiore dilatazione dei tempi è ricollegabile all'impugnazione da parte della Regione Molise della sentenza del TAR di non assoggettabilità a VIA (ricorso poi vinto dalla Società)

Influenza rilevante della Sovrintendenza

Nel processo effettivo di AU, sebbene il dissenso da parte della Sovrintendenza venga superato attraverso la rimessione in Presidenza del CdM, la Sovrintendenza continua ad intervenire lungo il processo per richiedere ulteriori indagini archeologiche.

Ruolo della PCM

Il processo teorico (sulla base delle nuove norme vigenti) prevede l'intervento della PCM che permette di superare il dissenso senza dover indire nuovamente la CdS.

TEMPO EFFETTIVO:



4 anni, 90 giorni circa

TEMPO TEORICO:



8 mesi circa

Enel ha acquisito il progetto dalla società proponente (SET – Società Elettrica Trigno SRL) durante l'iter autorizzativo.

PRINCIPALI RITARDI



1 ½
anno
circa

Contenzioso presso il TAR e il Consiglio di Stato

1
anno
circa

Dissenso data dalla Sovrintendenza e conseguente rimessione in Presidenza del CdM


4
mesi
circa

Ritardo nel rilascio del parere conclusivo da parte del MIBACT


CASO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI GIOIA TAURO: ANALISI PROCESSO

MAPPATURA PROCESSO AS IS

**Istanza e avvio
Procedimento
Autorizzatorio
Unico
Regionale
(PAUR)**



CASO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI GIOIA TAURO: REVISIONE PROCESSO



CASO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI GIOIA TAURO

COMMENTI

Il confronto tra la ricostruzione del processo effettivo (con riferimento ai tempi e agli attori che sono stati coinvolti nel processo di *permitting*) e il processo teorico (con riferimento ai tempi e agli attori previsti da normativa attuale, post decreti semplificazione, ovvero il processo che si tradurrebbe in un'efficienza massima dell'iter autorizzativo) ha permesso di evidenziare i seguenti elementi di complessità:

Parere della Sovrintendenza espresso fuori dalla CdS

Nel processo effettivo, la Sovrintendenza influenza ed arresta il procedimento, esprimendo il parere fuori dalla Conferenza dei Servizi, senza così essere bilanciato dai pareri degli altri enti. Inoltre, tale parere risulta essere basato su motivazioni non aggiornate da un punto di vista ambientale.

Contrasto tra Sovrintendenza e MIBACT

Nonostante la sentenza del TAR e il parere rivisto in positivo da parte della Sovrintendenza (in qualità di diramazione territoriale dell'ex MIBACT), il MIBACT impugna la sentenza del TAR per poter bloccare nuovamente il procedimento.

Dilatazione dei tempi dovuta ai contenziosi

Nel processo effettivo, la maggiore dilatazione dei tempi è ricollegabile all'impugnazione della sentenza del TAR da parte del MIBACT. Inoltre, sebbene i contenziosi risultino essere imprescindibili per far procedere il processo, allo stesso tempo non sono ritenuti effettivi, generando un susseguirsi di ricorsi e rallentamenti.

TEMPO EFFETTIVO:



4 anni circa (in corso)

TEMPO TEORICO:



1 anno e mezzo circa (in corso)

PRINCIPALI RITARDI

1 anno circa



Reiterati *ricorsi al TAR*, conseguenti il *parere della Sovrintendenza fuori dalla CdS*

1 anno circa


Riapertura del *contenzioso* da parte del MIBACT

CASO IMPIANTO FOTOVOLTAICO «FOGGIA 2»: ANALISI PROCESSO

1

**MAPPATURA
PROCESSO AS
IS**

**Istanza e
avvio
procediment
o di
Valutazione
di Impatto
ambientale
(VIA)**




CASO IMPIANTO FOTOVOLTAICO «FOGGIA 2»: REVISIONE PROCESSO – PROCEDIMENTO FAST TRACK

MAPPATURA PROCESSO TO BE

1

Istanza e
avvio
procedimento
di Valutazione
di Impatto
ambientale
(VIA)
statale



CASO IMPIANTO FOTOVOLTAICO «FOGGIA 2»

COMMENTI

Il confronto tra la ricostruzione del processo effettivo (con riferimento ai tempi e agli attori che sono stati coinvolti nel processo di VIA) e il processo teorico (con riferimento ai tempi e agli attori previsti da normativa attuale, post decreti semplificazione, ovvero il processo che si tradurrebbe in un'efficienza massima dell'iter) ha permesso di evidenziare i seguenti elementi di complessità:

Limitata collaborazione da parte di alcune PP.AA. coinvolte

L'inazione della Provincia di Foggia, autorità competente secondo la previsione normativa regionale, ha causato ritardi tali da richiedere l'intervento del TAR per due volte.

Distribuzione di competenze tra diversi livelli amministrativi

La sospensione della Conferenza di servizi per dirimere la questione di competenza del progetto tra Provincia e Regione è una deviazione dal percorso previsto da normativa, che avrebbe causato ritardi se il proponente non avesse interrotto l'iter autorizzativo, chiedendo un'autorizzazione statale.

Ritardo nel procedimento *fast-track*

La Commissione Tecnica non ha rispettato il termine di 130 giorni (scaduti il 26 giugno 2022) per il rilascio del proprio parere, nonostante gli interventi di semplificazione attuati con le recenti riforme legate al PNRR.

TEMPO EFFETTIVO:



In corso dopo 2 anni e 8 mesi circa (fase di VIA)

TEMPO TEORICO:



Concluso in 10 mesi circa (fase di VIA)

Il progetto è in cosviluppo attraverso Joint Development Agreement tra Enel Green Power e la società TEP Renewables; Enel GP detiene un diritto di acquisto del 100% delle quote della relativa società di progetto.

PRINCIPALI RITARDI



1 ½ anni circa

Inerzia di diversi enti nel procedimento regionale

5 mesi circa

Mancata espressione del parere dalla CT VIA

PRINCIPALI EVIDENZE EMERSE (1/5)



ASSENZA DI
MECCANISMI
VINCOLANTI



INERZIA DELLE
AMMINISTRAZIONI



INFLUENZA
DELLA VARIABILE
TEMPO E
NECESSITÀ
VARIANTI



RUOLO
DELL'ENTE
PROCEDENTE



RITARDI NELLA
CONVOCAZIONE
DELLA CdS



MANCANZA
POSSIBILITÀ DI
MONITORAGGIO



ASSENZA
NORMATIVA SU
EMANAZIONE
TITOLO
AUTORIZZATIVO



CARATTERE NON
DEFINITIVO DEI
RICORSI AL TAR



GRADO DI
INFLUENZA ENTI
PARTECIPANTI
ALLA CDS



SOVRAPPOSIZIO-
NE COMPETENZE

ALTRI ELEMENTI DI ATTENZIONE



PRINCIPALI EVIDENZE EMERSE (2/5)

Assenza di un meccanismo vincolante

La modifica delle tempistiche relative ai procedimenti autorizzativi non risulta dirimente se non è accompagnata da vincoli che assicurino il rispetto di tali tempi. Allo stesso tempo, l'imposizione di scadenze vincolanti potrebbe risultare rischiosa, dal momento che potrebbe incentivare le amministrazioni ad esprimere pareri di diniego esclusivamente per poter rientrare nei termini.




Inerzia

Per poter superare il silenzio delle amministrazioni, vale a dire la mancata trasmissione di un parere nel rispetto delle tempistiche previste per i singoli sotto-processi, risulta necessario procedere per vie legali. Dal momento che le amministrazioni talvolta si esprimono solo se indotte dalle sentenze che le obbligano in tal senso, sono frequenti i ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato per far valere l'istanza del proponente.

Tale problematica è amplificata dal fatto che i pareri in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico sono obbligatori (anche se non vincolanti). Non essendo possibile, secondo il diritto comunitario, estendere il silenzio assenso a tutti gli enti, è necessario che siano espressi tali pareri per poter procedere con l'iter autorizzativo.

Tra le possibili motivazioni legate all'inerzia delle amministrazioni, si riscontra potenzialmente una limitata capacità amministrativa.



PRINCIPALI EVIDENZE EMERSE (3/5)

Influenza del “time to market” e necessità di varianti

L'allungamento dei tempi relativi al permitting implica, talvolta, che una volta completato il procedimento autorizzativo, la soluzione tecnologica riflessa nel titolo e autorizzata è spesso obsoleta o superata da nuove tecnologie più efficienti che si sono nel frattempo rese disponibili sul mercato. Risulta così necessario procedere con delle varianti, le quali spesso, essendo «varianti sostanziali», implicano dover ripercorrere alcune fasi importanti dell'intero procedimento autorizzativo. Inoltre, si evidenzia talvolta un'ambiguità nell'interpretazione della distinzione prevista tra variante sostanziale e non sostanziale, che determina decisioni arbitrarie dell'Ente precedente in merito all'iter cui assoggettare le modifiche proposte.



Ruolo dell'ente precedente

L'Ente precedente (il Ministero o la Regione a seconda delle soglie e della specifica FER) (i) ricopre un ruolo di intermediario tra il proponente e gli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, (ii) raccoglie i pareri intermedi dei vari enti coinvolti, (iii) prende la decisione finale in merito all'ottenimento del titolo autorizzativo, sulla base di un bilanciamento degli interessi delle parti e dei diversi pareri (siano essi positivi o negativi). Lo stesso Ente precedente ha inoltre la responsabilità di rispettare i tempi previsti dalla normativa.

Il ruolo di intermediario e di decisore finale non risulta sempre essere esercitato in maniera efficace e non sempre garantisce la riduzione dei tempi del procedimento.



PRINCIPALI EVIDENZE EMERSE (4/5)

Ritardo nella convocazione della Conferenza dei Servizi

Alla luce delle considerazioni riportate nelle slide precedenti sull'inerzia delle AA.PP., si evidenzia che, con particolare riferimento alle Conferenze dei Servizi, queste ultime vengono tipicamente convocate in ritardo.



Mancanza del monitoraggio dei vari step del procedimento

Si riscontra la mancanza di un portale in grado di evidenziare (i) i ruoli e le attività in capo ai diversi soggetti istituzionali coinvolti, (ii) i diversi step del procedimento, (iii) gli elementi mancanti ai fini della valutazione, (iv) i pareri trasmessi e da ricevere.




Emanazione del titolo autorizzativo

La tempistica per l'emanazione del titolo amministrativo da parte dell'Ente procedente non è normata. Talvolta, ciò si traduce nella necessità di ricorrere in tribunale per poter ottenere la pubblicazione di un titolo già acquisito in sede di Conferenza dei Servizi decisoria (come nel caso dell'impianto di Partanna).



PRINCIPALI EVIDENZE EMERSE (5/5)

Ricorsi al TAR non definitivi	<p>Laddove sia necessario procedere per vie legali e il TAR conceda l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica, risulta pur sempre necessaria l'autorizzazione da parte dell'Ente precedente. Non viene tuttavia prevista una scadenza definita da rispettare per la trasmissione della suddetta autorizzazione.</p>	
Grado di influenza degli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi	<p>Sebbene l'Ente precedente debba valutare il progetto alla luce dei diversi pareri (positivi e negativi) degli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, e sulla base di quanto accaduto durante l'intero iter autorizzativo, nella pratica l'espressione di pareri negativi da parte di alcuni soggetti istituzionali esercita un forte grado di influenza sulla decisione finale.</p>	
«Sovraposizione» delle competenze	<p>Talora, soggetti istituzionali con le medesime competenze (ad esempio, diramazioni territoriali di Enti Centrali, come nel caso delle Sovrintendenze e del Ministero della Cultura) esprimono pareri contrastanti in momenti diversi dell'iter autorizzativo sul medesimo oggetto. Ciò si traduce in un allungamento dei tempi del processo.</p>	
Ulteriori problematiche	<p>In determinati casi, è possibile riscontrare delle incongruenze con la normativa vigente, ad esempio con riferimento alle modalità con cui gli Enti che dovrebbero prendere parte alla Conferenza dei Servizi esprimono i loro pareri (talvolta, questi ultimi vengono espressi al di fuori dalla CdS come nel caso dell'impianto di Gioia Tauro).</p>	

Sezione 2.2

Mappatura e commento dei casi - Settore Trasporto Gas




CASO INTERCONNESSIONE TAP: ANALISI PROCESSO

1 MAPPATURA PROCESSO AS IS


Istanza e
avvio
procediment
o di
Valutazione
di Impatto
ambientale
(VIA)

2

Istanza e avvio
procedimento
Autorizzazione
Unica (AU)



CASO INTERCONNESSIONE TAP: REVISIONE PROCESSO




CASO INTERCONNESSIONE TAP: REVISIONE PROCESSO

MAPPATURA PROCESSO TO BE

2

**Istanza e avvio
procedimento
Autorizzazione
Unica (AU)**



CASO INTERCONNESSIONE TAP

COMMENTI

Il confronto tra la ricostruzione del processo effettivo (con riferimento ai tempi e agli attori che sono stati coinvolti nel processo di *permitting*) e il processo teorico (con riferimento ai tempi e agli attori previsti da normativa attuale, post decreti semplificazione, ovvero il processo che si tradurrebbe in un'efficienza massima dell'iter autorizzativo) ha permesso di evidenziare i seguenti elementi di complessità:

Necessità di ricorrere allo strumento di «extrema ratio» della rimessione alla Presidenza del CdM

Nella conclusione della procedura di Autorizzazione Unica la Giunta Regionale della Regione Puglia non ha rilasciato la propria intesa, richiesta dalla disciplina vigente; ciò ha richiesto una seconda rimessione in PCM, allungando i tempi del procedimento.

Nel processo di VIA, il parere negativo della Soprintendenza ha richiesto la rimessione del procedimento in Presidenza del Consiglio dei Ministri: richiedendo la VIA il concerto del MIC, l'opposizione dello stesso (o di un suo ufficio territoriale, come in questo caso) è difficilmente superabile senza il passaggio procedimentale per il superamento del dissenso all'interno della PCM.

TEMPO EFFETTIVO:



2 anni e 7 mesi circa

TEMPO TEORICO:



1 anno e 4 mesi circa

PRINCIPALI RITARDI



1
anno
circa

Ritardo nel rilascio di pareri obbligatori

3
mesi
circa

Ritardo nella richiesta di integrazioni nella procedura di VIA


CASO METANODOTTO RAVENNA – CHIETI.

TRATTO RAVENNA – JESI. ANALISI PROCESSO (1/2)

**MAPPATURA
PROCESSO AS
IS**

1

**Istanza e
avvio
procediment
o di
Valutazione
di Impatto
ambientale
(VIA)**




CASO METANODOTTO RAVENNA – CHIETI. TRATTO RAVENNA – JESI. ANALISI PROCESSO (2/2)

2

**MAPPATURA
PROCESSO AS
IS**

**Istanza e avvio
procedimento
Autorizzazione
Unica (AU)**




CASO METANODOTTO RAVENNA – CHIETI. TRATTO RAVENNA – JESI. REVISIONE PROCESSO

**MAPPATURA
PROCESSO TO
BE**

1 *Istanza e
avvio
procedimento
di Valutazione
di Impatto
ambientale
(VIA)*

2 *Istanza e avvio
procedimento
Autorizzazione
Unica (AU)*



CASO METANODOTTO RAVENNA – CHIETI

TRATTO RAVENNA – JESI. COMMENTI

Il confronto tra la ricostruzione del processo effettivo (con riferimento ai tempi e agli attori che sono stati coinvolti nel processo di *permitting*) e il processo teorico (con riferimento ai tempi e agli attori previsti da normativa attuale, post decreti semplificazione, ovvero il processo che si tradurrebbe in un'efficienza massima dell'iter autorizzativo) ha permesso di evidenziare i seguenti elementi di complessità:

Dilatazione dei tempi per molteplici integrazioni e pareri in ritardo

Tempi tecnici per firma e pubblicazione del provvedimento autorizzativo

Intesa regionale: normativa vs prassi

Nella prassi, nei procedimenti di VIA, la maggiore dilatazione dei tempi è ricollegabile (i) ad un susseguirsi di integrazioni in diversi momenti del procedimento che rallentano la conclusione della CdS, (ii) al mancato rispetto dei termini per il rilascio dei pareri da parte dei diversi enti coinvolti. Se rispetto alla prassi, tali ritardi non risultano significativi, questi si allontanano sostanzialmente dai termini indicati dalla normativa.

Nella prassi, nei procedimenti di VIA, ante decreto Semplificazioni occorreva considerare i tempi tecnici nel rilascio e nella notifica/pubblicazione dei provvedimenti autorizzativi a conclusione dell'istruttoria procedimentale.

Si riscontra una discrepanza tra la normativa e la prassi. Rispetto alla prassi, secondo cui le Regioni vengono sollecitate dall'autorità procedente a conclusione della CdS, le Intese regionali sono state rilasciate rapidamente da entrambe le Regioni; tuttavia, considerando la normativa, secondo cui le Regioni possono esprimersi durante la CdS e senza dover essere sollecitate, si riscontra una sostanziale dilatazione dei tempi del procedimento.

TEMPO EFFETTIVO:



3 anni e 6 mesi circa

TEMPO TEORICO:



1 anno e 2 mesi circa

PRINCIPALI RITARDI



1
anno
circa

Reiterate *richieste di integrazioni* nel procedimento di VIA

3
mesi
circa

Ritardo nel *rilascio dei pareri* dei diversi enti per la VIA

3
mesi
circa

Ritardi nella ricezione delle *Intese* del procedimento di AU

1
mese
circa


Ritardo nel *rilascio del provvedimento* autorizzativo di AU

CASO METANODOTTO RAVENNA-CHIETI – TRATTO SAN BENEDETTO DEL TRONTO-CHIETI: ANALISI PROCESSO

MAPPATURA
PROCESSO
AS IS

1

Istanza e
avvio
procediment
o di
Valutazione
di Impatto
ambientale
(VIA)




CASO METANODOTTO RAVENNA-CHIETI – TRATTO SAN BENEDETTO DEL TRONTO-CHIETI: ANALISI PROCESSO

MAPPATURA PROCESSO AS IS

2

Istanza e avvio
procedimento
Autorizzazione
Unica (AU)




CASO METANODOTTO RAVENNA-CHIETI – TRATTO SAN BENEDETTO DEL TRONTO-CHIETI: REVISIONE PROCESSO

1

Istanza e
avvio
procediment
o di
Valutazione
di Impatto
ambientale
(VIA)

MAPPATURA
PROCESSO TO
BE




CASO METANODOTTO RAVENNA-CHIETI – TRATTO SAN BENEDETTO DEL TRONTO-CHIETI: REVISIONE PROCESSO

MAPPATURA
PROCESSO TO
BE

2

Istanza e avvio
procedimento
Autorizzazione
Unica (AU)



CASO METANODOTTO RAVENNA-CHIETI – TRATTO SAN BENEDETTO DEL TRONTO-CHIETI: COMMENTI

Il confronto tra la ricostruzione del processo effettivo (con riferimento ai tempi e agli attori che sono stati coinvolti nel processo di *permitting*) e il processo teorico (con riferimento ai tempi e agli attori previsti da normativa attuale, post decreti semplificazione, ovvero il processo che si tradurrebbe in un'efficienza massima dell'iter autorizzativo) ha permesso di evidenziare i seguenti elementi di complessità:

Mancato rispetto dei termini di legge

Nella procedura di VIA non sono stati rispettati alcuni termini di legge (es. richiesta di integrazioni); inoltre, la richiesta di sospensione in favore del proponente è stata accettata circa 40 giorni dopo la comunicazione.

Tempi tecnici non inclusi nella normativa

Benchè l'AU sia stata rilasciata in breve tempo dall'Amministrazione competente, occorre rilevare l'impiego di quasi 2 mesi di tempo per la pubblicazione dell'atto autorizzativo, una volta concluso il procedimento.

TEMPO EFFETTIVO:



4 anni e 10 mesi circa

TEMPO TEORICO:



1 anno e 1 mese circa

PRINCIPALI RITARDI



- 15 mesi circa**
Tempi tecnici non previsti da normativa VIA
- 3 mesi circa**
Nuovi termini per la sospensione a favore del proponente
- 6 mesi circa**
Tempi tecnici non previsti da normativa AU
- 3 mesi circa**
Ritardi nello svolgimento della CdS

PRINCIPALI EVIDENZE EMERSE (1/4)



PRINCIPALI EVIDENZE EMERSE (2/4)

Mancato rispetto dei tempi della normativa	Negli ultimi due anni, sebbene i decreti cd. Semplificazione abbiano ridotto i termini dei procedimenti, nella pratica essi continuano ad essere caratterizzati da tempistiche superiori a quanto definito dalla norma. Si riscontra dunque la permanenza di un disallineamento tra quanto definito dalla normativa e quanto dettato dalla prassi, tale da rappresentare un fattore limitante alla piena realizzazione dei recenti interventi in tema permitting.	
Non perentorietà dei termini e mancanza di effetti e conseguenze in tema VIA (ambientale e paesaggistica)	La normativa del permitting, in tema di VIA (ambientale e paesaggistica), prevede dei termini (i) generalmente non perentori e (ii) cui non corrisponde alcuna conseguenza o rimedio giurisdizionale/normativo che consenta di superare un'eventuale inerzia in determinate materie.	
Variabilità dei tempi sulla base delle regioni coinvolte	Mentre le regole dei procedimenti sono uguali per tutti, i tempi di risposta dipendono dalle diverse Regioni e dai diversi interlocutori con cui l'ente proponente ha bisogno di interfacciarsi.	
Extrema ratio della rimessione in Presidenza CdM	La rimessione in Presidenza del CdM, necessaria per superare un eventuale dissenso tra il Ministero dell'Ambiente e il Ministero della Cultura, deve rappresentare una soluzione eccezionale per limitati casi.	

PRINCIPALI EVIDENZE EMERSE (3/4)

Atto di Intesa e tempi di emissione

Laddove sia necessario richiedere l'Atto di Intesa (obbligatoria) alla/e Regione/i interessate dall'opera, la normativa prevede che tale intesa possa essere resa all'interno della CdS e/o in una fase antecedente la conclusione del procedimento autorizzativo. Nella prassi, però, la/e Regione/i si esprimono solo (i) al termine della CdS e (ii) previa richiesta da parte del Ministero competente (o dall'autorità precedente). A questo si aggiunge il fatto che i termini collegati alla presentazione della suddetta intesa non siano perentori. Per questi motivi, l'acquisizione dell'Atto di Intesa accresce sostanzialmente i tempi di ottenimento dell'Autorizzazione Unica (AU). Al momento, l'unico strumento utile a superare l'inerzia è rappresentato dalla rimessione in Presidenza del CdM da parte del Ministero competente (o autorità precedente).



Complesso coordinamento Stato-Regioni

Tra le cause dell'inerzia regionale, è possibile individuare la complessa e dinamica relazione che intercorre tra lo Stato e le Regioni. Questa richiede un complesso coordinamento delle competenze dei diversi enti e dei diversi pareri espressi.



Uso strumentale del contenzioso

Si denota come il contenzioso spesso rappresenti uno strumento utilizzato per rallentare i diversi procedimenti. In tal senso, il ricorso al TAR, o al Consiglio di Stato, risulta in molti casi un altro meccanismo responsabile dell'allungamento dei termini.



PRINCIPALI EVIDENZE EMERSE (4/4)

Tempi tecnici per l'adozione e pubblicazione del provvedimento di VIA

Per i provvedimenti successivi ai cd. «decreti semplificazione» (o per determinati procedimenti antecedenti), la normativa ha permesso di superare alcuni rallentamenti connessi all'ottenimento della VIA, rendendo il provvedimento finale a firma congiunta dei Direttori generali competenti e non dei Ministri competenti. Nella prassi, infatti, il superamento dei vari passaggi che tale firma ministeriale richiedeva ha ridotto i tempi in maniera significativa



Procedimento farraginoso e duplicazione iter istruttori

Dato che la normativa vigente non consente di avere un vero procedimento unico a livello statale, vale a dire un procedimento secondo cui la VIA e l'AU possano essere integrate in un singolo procedimento amministrativo, è necessario richiedere più volte, agli stessi enti, un parere endoprocedimentale.



Procedimenti VIA E AU separati

Il fatto che la competenza relativa ai procedimenti di VIA e AU sia ripartita tra direzioni differenti appartenenti allo stesso Ministero comporta inevitabilmente una ripetitività dei procedimenti, una doppia valutazione e un doppio binario. Sarebbe dunque auspicabile prevedere un meccanismo che consenta lo svolgimento unificato del procedimento autorizzativo.



Sezione 2.3

Mappatura e commento dei casi - Ciclo Idrico Integrato



SPECIFICHE METODOLOGICHE


Con riferimento ai processi di permitting che afferiscono al ciclo idrico integrato indagati, si sottolinea la rilevanza delle disposizioni normative previste a livello regionale (nei casi analizzati, si fa riferimento alla Legge Regionale del Piemonte n.40 del 1998 e simili), nonché dalle disposizioni normative previste a livello nazionale in tema di autorizzazione paesaggistica (D.P.R. 31/2017).

Pertanto ai fini della ricostruzione del processo teorico (rispetto al processo effettivo) si è fatto riferimento **a tempi teorici medi stimati da parte della Società SMAT** per i diversi processi autorizzativi che la vedono coinvolta nella realizzazione di diversi impianti, e al DPCM del 14/02/2022 relativamente alla procedura di verifica dell'interesse. In particolare:


- Si è mantenuto il focus prevalente sui tempi autorizzativi;
- In particolare, si è tenuta traccia dei tempi frutto del processo di approvazione esterna, non ricostruendo all'interno del processo i tempi legati alle approvazioni interne dei diversi progetti;
- Non sono stati esplicitamente quantificati i tempi per le procedure di gara (bando di gara, valutazione tecnico ed economica, affidamento, etc);
- Non sono stati esplicitamente quantificati i tempi per l'effettiva realizzazione dell'opera;
- Il processo teorico (tempi e attori coinvolti) è stato ricostruito a partire dalle disposizioni normative in tema di permitting in vigore alla data di realizzazione del presente report. Tuttavia, ulteriori interventi normativi previsti per i prossimi mesi (ad esempio, con riferimento alla nuova disciplina degli appalti pubblici) potrebbero avere un impatto rilevante su alcune fasi dei processi oggetto di indagine.



ACQUEDOTTO TORINO-VALSALICE- CONDOTTA ADDUTTRICE SERBATOIO: ANALISI PROCESSO



ACQUEDOTTO TORINO-VALSALICE- CONDOTTA ADDUTTRICE SERBATOIO: ANALISI PROCESSO



CASO ACQUEDOTTO TORINO-VALSALICE

COMMENTI

Il confronto tra la ricostruzione del processo effettivo (con riferimento ai tempi e agli attori che sono stati coinvolti nel processo di *permitting*) e il processo teorico (con riferimento ai tempi e agli attori previsti da normativa attuale*, ovvero il processo che si tradurrebbe in un'efficienza massima dell'iter autorizzativo) ha permesso di evidenziare i seguenti elementi di complessità:

Mancato rispetto dei termini

Nel processo effettivo, il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa determina un rallentamento sostanziale del procedimento. Ciò appare in parte ricollegabile alla necessità di doversi relazionare più volte con il medesimo ente, all'interno delle diverse fasi progettuali.

Pareri della Sovrintendenza nel corso delle diverse fasi progettuali

Nel processo effettivo, si riscontra come la Sovrintendenza esprima il proprio parere nel corso delle diverse fasi progettuali, anziché concentrarsi nel solo ambito del Progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ciò corrisponde ad una dilatazione dei tempi del procedimento autorizzativo e al mancato rispetto della normativa cui la Sovrintendenza fa riferimento (Dpcm 14 febbraio 2022).

TEMPO EFFETTIVO:



4 anni e 7 mesi circa

TEMPO TEORICO:



1 anno e 1 mese circa


PRINCIPALI RITARDI




1 ½
anno
circa

Ritardo nella
richiesta e nel rilascio dei diversi pareri (stima in aggregato)

IMPIANTO DI DEPURAZIONE FELETTO- ANALISI PROCESSO



IMPIANTO DI DEPURAZIONE FELETTO- REVISIONE PROCESSO



CASO IMPIANTO DI DEPURAZIONE FELETTO

COMMENTI

Il confronto tra la ricostruzione del processo effettivo (con riferimento ai tempi e agli attori che sono stati coinvolti nel processo di *permitting*) e il processo teorico (con riferimento ai tempi e agli attori previsti da normativa attuale*, ovvero il processo che si tradurrebbe in un'efficienza massima dell'iter autorizzativo) ha permesso di evidenziare i seguenti elementi di complessità:

Mancato rispetto dei termini di legge

Per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica l'ATO impiega molto più tempo del previsto, introducendo un prolungamento sostanziale alla procedura nella sua prima fase.

Mancata convocazione della CdS

Per questo progetto l'autorità competente non ha ritenuto necessario convocare la Conferenza dei Servizi, richiedendo al proponente di contattare le altre PP.AA. coinvolte singolarmente. Questo risulta in un aggravio delle attività da svolgere da parte del proponente e nella necessità di maggiore tempo per la ricezione dei pareri, rispetto ai termini previsti per la CdS.

Anticipo richiesta approvazione dell'esecutivo

Prima dell'approvazione del progetto definitivo, il proponente ha richiesto l'approvazione del progetto esecutivo, assumendosi i rischi legati a eventuali ulteriori richieste di modifica sul livello progettuale precedente.

TEMPO EFFETTIVO:



4 anni e 9 mesi circa

TEMPO TEORICO:



1 anno e 1 mese circa

PRINCIPALI RITARDI



8 mesi circa

Ritardo nel rilascio del parere sul progetto di fattibilità

2 anni circa


Ritardo nel rilascio del parere sul progetto definitivo

1 anno circa

Mancata convocazione della CdS

INTERCONNESSIONE IDRAULICA RIVOLI

ANALISI PROCESSO (1/3)




INTERCONNESSIONE IDRAULICA RIVOLI

ANALISI PROCESSO (2/3)


2

Progetto
definitivo
(II parte)




INTERCONNESSIONE IDRAULICA RIVOLI

ANALISI PROCESSO (3/3)



INTERCONNESSIONE IDRAULICA RIVOLI

REVISIONE PROCESSO



CASO INTERCONNESSIONE IDRAULICA RIVOLI

COMMENTI

Il confronto tra la ricostruzione del processo effettivo (con riferimento ai tempi e agli attori che sono stati coinvolti nel processo di *permitting*) e il processo teorico (con riferimento ai tempi e agli attori previsti da normativa attuale*, ovvero il processo che si tradurrebbe in un'efficienza massima dell'iter autorizzativo) ha permesso di evidenziare i seguenti elementi di complessità:

Anticipo delle verifiche e dei sondaggi

Rispetto al processo effettivo, lo svolgimento della verifica preliminare di interesse archeologico e dei sondaggi, da processo teorico e da normativa dovrebbe essere svolto in fase di Progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Espressione di pareri anche fuori la CdS

Nonostante la convocazione della Conferenza dei Servizi, alcuni attori si sono espressi al di fuori (esempio, MISE, Telecom, Consorzio Irriguo, Regione Piemonte). In alcuni casi, la norma non prevede più il rilascio di un parere (MISE e Telecom); per gli altri attori, invece, l'espressione di un parere fuori la CdS non è coerente con le finalità del dispositivo.

Anticipo richiesta approvazione dell'esecutivo

Prima dell'approvazione della VIA sul progetto definitivo, il proponente ha richiesto l'approvazione del progetto esecutivo, assumendosi i rischi legati a eventuali ulteriori richieste di modifica sul livello progettuale precedente.

TEMPO EFFETTIVO:



6 anni e mezzo circa (ancora in corso per concessioni)

TEMPO TEORICO:



1 anno circa (2/3 anni inclusa la revisione del progetto)

PRINCIPALI RITARDI



Oltre 6 anni

Ritardo nel rilascio della concessione (ancora in corso)

Oltre 1 anno

Rilascio di alcuni pareri al di fuori della CdS (es. Regione)

PRINCIPALI EVIDENZE EMERSE (1/4)



NUMEROSITÀ DEGLI
ENTI E DEI
PROCESSI



CONFERENZE DEI
SERVIZI NON
CONCLUSIVE



RITARDI NEL
RILASCIO DELLE
CONCESSIONI



MANCANZA DI
CONSEGUENZE A
SEGUITO DEI
RITARDI



LIMITATA CAPACITÀ
AMMINISTRATIVA



RALLENTAMENTI E
SOVRAPPOSIZIO-
-NI CON IL SUAP



ACCETTABILITÀ A
LIVELLO
TERRITORIALE

PRINCIPALI EVIDENZE EMERSE (2/4)

Numerosità degli enti e numero di processi, procedure e fasi successive da svolgere in maniera consequenziale e non parallela.

La necessità di interloquire con più enti, a diversi livelli istituzionali, genera un «cortocircuito istituzionale» e, conseguentemente, una dilatazione dei tempi del procedimento autorizzativo. In tal senso, sebbene la Conferenza dei Servizi rappresenti uno strumento utile, la complessità dovuta al numero di enti e procedure si acuisce laddove la Conferenza dei Servizi non venga prevista (ciò avviene prevalentemente nei casi in cui l'autorità precedente non possa gestire più CdS contemporaneamente, o nei casi in cui il numero di enti non risulta essere consistente). Inoltre, laddove siano previste interlocuzioni con i concessionari, la Conferenza dei Servizi non risolve i ritardi e gli ostacoli caratteristici della fase del progetto esecutivo.



Conferenze dei Servizi non conclusive

Il provvedimento autorizzativo rilasciato a conclusione della CdS chiede di recepire le prescrizioni ai fini del progetto esecutivo e di acquisire, in quest'ultima fase, ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente. Ciò rende le Conferenze dei Servizi non conclusive rispetto al progetto autorizzato, rimandando a successive fasi approvative e concessorie nei confronti dei servizi interferiti quali ad esempio ANAS, RFI, Autostrade, SNAM, che presentano regolamenti interni e leggi dello Stato che richiedono il progetto esecutivo per il concessionamento. Così facendo, i progetti possono subire importanti modifiche che richiedono, a loro volta, cambiamenti sostanziali dell'impegno economico stabilito con il progetto definitivo in sede di CdS.



PRINCIPALI EVIDENZE EMERSE (3/4)

Ritardi nel rilascio delle concessioni

Si riscontrano alcune problematiche legate alle interlocuzioni con i concessionari: (i) i concessionari spesso non partecipano alle Conferenze dei Servizi, non rilasciando alcun parere precedente alla fase di progetto esecutivo; (ii) il fatto che si esprimano solo sul progetto esecutivo comporta la richiesta di modifiche tecniche sostanziali al progetto precedentemente autorizzato in CdS e ai quadri economici precedentemente stabiliti; (iii) i tempi medi di risposta che intercorrono dalla richiesta di concessione alla prima interlocuzione superano spesso un anno (periodo di silenzio prolungato, in cui non sono neanche richieste delle integrazioni). Per superare tali problematiche, il silenzio assenso non risulta essere la giusta strada data la sensibilità delle tematiche trattate.



Mancanza di conseguenze a seguito dei ritardi

Per superare l'inosservanza dei termini previsti dalla normativa vigente, specialmente da parte dei concessionari, si ipotizza l'introduzione di previsioni normative che impongano termini specifici e richiamino responsabilità amministrative o civili in caso di inerzia.



Limitata capacità amministrativa

Si percepisce come talvolta i ritardi siano da imputarsi ad una limitata capacità amministrativa. In particolare, tale criticità può essere potenzialmente ricollegata a (i) un numero ridotto di dipendenti dedicati ai procedimenti autorizzativi e (ii) mancanza di competenze specifiche in tema di permitting.



PRINCIPALI EVIDENZE EMERSE (4/4)

Rallentamenti e sovrapposizioni del SUAP

Nonostante la volontà di semplificazione, l'introduzione dei SUAP ha contribuito ad aggiungere ulteriori elementi di complessità. Infatti, dato che alcuni comuni assimilano SMAT ad un ente privato, la società deve interagire con il SUAP per poter autorizzare gli interventi. Ciò comporta (i) l'organizzazione di Conferenze dei Servizi interne, da parte dei SUAP, che allungano la procedura autorizzativa; (ii) una sovrapposizione delle richieste e un allungamento dei tempi, in quanto, trattandosi di opere pubbliche, sia SMAT che il SUAP si occupano in parallelo di richiedere le stesse autorizzazioni a tutti gli enti coinvolti.



Accettabilità del progetto a livello territoriale

Non si riscontrano eccessivi rallentamenti del procedimento autorizzativo dovuto a opposizioni e/o proteste da parte della comunità locale (cosiddetta NIMBY). Talvolta, vengono avanzate richieste di sospensione o di interlocuzione con i cittadini, che rientrano nel normale alveo di confronto su progetti di interesse pubblico.



Sezione 3

Analisi best practice internazionali in tema di permitting



Focus sugli esiti della comparazione internazionale

La presente sezione intende proporre un'overview sintetica dei principali commenti proposti dalla Commissione Europea con riferimento allo sviluppo e all'implementazione dei progetti RES. In particolare, la sezione si articola come segue:

1. **Descrizione dei principali ambiti di intervento a livello europeo**: all'interno delle slide dedicate, si propone una sintesi dei principali ostacoli e ambiti di intervento che la Commissione Europea ha identificato come prioritari a livello europeo per favorire lo sviluppo delle RES;
2. **Assessment dello specifico contesto italiano**: all'interno delle slide dedicate, si intende enucleare le principali priorità di intervento che sono state identificate per l'Italia da parte della Commissione Europea, con riferimento anche al processo di permitting;
3. **Individuazione delle best practice internazionali**: alla luce degli ambiti prioritari di intervento indicati a livello europeo e per l'Italia, si intende dare evidenza di alcune buone pratiche adottate dai paesi UE.

In definitiva, la sezione intende offrire una sintesi dei principali spunti emersi da **un'attività di benchmarking a livello internazionale**, con il duplice scopo di (i) **identificare gli ambiti di intervento prioritari per il nostro Paese** e (ii) proporre alcune soluzioni già adottate a livello internazionale per superare gli ostacoli in tema di permitting e di RES che caratterizzano l'Italia.



Priorità di intervento europee

Assessment contesto italiano

Best practice internazionali


PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO A LIVELLO INTERNAZIONALE (1/4)



OSTACOLI NEL
PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO



CONFLITTO DI INTERESSI
PUBBLICI RILEVANTI



OPPOSIZIONE DA PARTE
POLITICA O CITTADINANZA

PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO A LIVELLO INTERNAZIONALE (2/4)



- **Procedure lunghe e complesse**, che coinvolgono molti attori istituzionali diversi, i quali **non sempre rispondono tempestivamente e/o richiedono modifiche o integrazioni ingenti**: questo rischia di rendere obsoleti i progetti prima dell'autorizzazione e impedisce la partecipazione ai bandi di gara;
- Mancato **rispetto dei termini di legge** per le procedure;
- **Processi poco trasparenti, a causa di linee guida non esaustive**, scarsa comunicazione tra PP.AA. e enti coinvolti;
- **Mancanza del personale necessario e/o esperto** per la valutazione delle istanze, anche per la scarsa competitività dei salari offerti nella PA;
- **Carente pianificazione dell'uso del territorio**, talvolta assente, talvolta utilizzata per limitare lo sviluppo degli impianti. Talora, ci sono **indicazioni contrastanti tra il livello locale e quello nazionale**;
- **Tempistiche e carichi burocratici eccessivi** per la taglia dei progetti (es. installazione pannelli solari sui tetti in Danimarca richiede fino a otto mesi di permitting).

PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO A LIVELLO INTERNAZIONALE (3/4)

- **Utilizzo di suolo:** in altri Paesi europei, si riscontrano divergenze per la destinazione di suolo ad uso agricolo o industriale; in Italia il problema è limitato al settore del turismo, che spinge a realizzare progetti in aree protette dal punto di vista ambientale, nelle quali la procedura autorizzativa è più complessa. D'altro canto, diversi studi di settore hanno evidenziato come il consumo di suolo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel 2030 sia limitato (circa lo 0,3% del territorio italiano, dati Elettricità Futura).



CONFLITTO DI INTERESSI
PUBBLICI RILEVANTI

- **Salvaguardia dell'ambiente** (specie animali e vegetali protette, condizioni ambientali generali). Su questo tema insiste particolarmente la VIA, che è differente da Stato a Stato e allunga notevolmente i tempi di autorizzazione.
- Per quanto riguarda l'eolico, in alcuni Stati è forte il conflitto con esigenze di **aviazione civile e militare**: gli impianti eolici ostacolano i segnali radar, dunque è necessario installare nuovi equipaggiamenti per evitare il problema.

PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO A LIVELLO INTERNAZIONALE (4/4)

- **Mancanza di supporto e una chiara strategia a livello politico:** in particolare a livello locale, si manifesta sia attraverso l'ostruzionismo in fase autorizzativa sia attraverso la pianificazione urbanistica, fino a sfociare nel fenomeno NIMTO (*Not In My Terms of Office*);
- **Proteste da parte di comitati o di singoli cittadini:** le proteste possono riguardare specifici aspetti del progetto oppure rientrare nel più generale caso di attitudine NIMBY (*Not In My Back Yard*), fino a casi di opposizione agli impianti di produzione da FER *tout court*;
- **Ricorsi da parte di soggetti terzi,** non direttamente interessati dal procedimento autorizzativo (problema limitato ad alcuni Stati membri, non l'Italia, ma particolarmente critico). Il problema è acuito qualora sia possibile fare ricorso nei diversi step della procedura autorizzativa.



OPPOSIZIONE DA PARTE
POLITICA O CITTADINANZA



PRINCIPALI OSTACOLI

- Limitato utilizzo di aree abbandonate o degradate destinate ad uso agricolo per l'installazione dei pannelli solari.
 - Assenza di una normativa uniforme per le procedure autorizzative. Assenza di uniformità sulla durata dei processi autorizzativi, che varia in maniera significativa a livello regionale
 - Assenza di sistemi di monitoraggio a livello nazionale per assicurare la compliance con i tempi previsti
 - Limitata digitalizzazione delle procedure di permitting e di strumenti che evidenzino i vincoli rispetto a tecnologie specifiche
-
- Significativa differenza tra tempi di approvazione teorici e tempi effettivi.
 - Elevata influenza delle Sovrintendenze e del MIC nei processi autorizzativi per le RES
 - Limitata collaborazione tra diverse Pubbliche Amministrazioni (ad esempio, ministeri)
 - Limitata partecipazione dei cittadini fin dalle fasi iniziali del progetto
 - Limitate competenze in tema di permitting da parte delle PA
 - Assenza di criteri definiti a livello nazionale per la definizione dei siti adatti per gli investimenti RES
 - Necessità di ricominciare il processo autorizzativo per modifiche nei progetti esistenti (repowering)
-
- Presenza di procedure complesse per l'ottenimento dell'allacciamento alla rete per i parchi eolici onshore
 - Debolezza della rete soprattutto in alcune parti del paese (Sud Italia). I ritardi e i problemi nell'allacciamento alla rete sono destinati ad aumentare per via della crescita di nuovi sistemi di energia rinnovabile

ASSESSMENT DEL CONTESTO ITALIANO (2/2)




OSTACOLI OGGETTO DI INTERVENTO

- Parziale digitalizzazione delle procedure di permitting (ma assenza di strumenti informativi che evidenzino i vincoli tecnologici)
- Parziale introduzione di sistemi di monitoraggio a livello nazionale per il monitoraggio del tempo di permitting (es. VIA)

- Elevata influenza delle Sovrintendenze e del MIC nel processo di permitting (parzialmente oggetto del DL 50 2022)
- Definizione di criteri a livello nazionale per l'identificazione delle superfici idonee (oggetto di intervento del DL. 199 2021, si attende l'emanazione dei decreti attuativi)
- Necessità di ricominciare il processo autorizzativo per il repowering (parzialmente oggetto del DL 77 2021)

Adozione di misure di semplificazione per il potenziamento della rete, con individuazione di specifiche responsabilità per la realizzazione di un piano decennale di sviluppo della rete infrastrutturale (DL. 76/2020)



OSTACOLI NON ANCORA OGGETTI DI INTERVENTO

- Limitato utilizzo di aree abbandonate o degradate destinate ad uso agricolo per l'installazione dei pannelli solari.
- Assenza, nella pratica, di strumenti che garantiscono standard uniformi per le procedure autorizzative, soprattutto a livello regionale

- Significativa differenza tra tempi teorici (previsti da normativa) e tempi effettivi
- Limitata collaborazione tra diverse PA coinvolte
- Limitate competenze e risorse a disposizione delle PA in tema di permitting
- Limitata partecipazione dei cittadini nelle fasi progettuali

- Debolezza della rete soprattutto in alcune aree del Paese (Sud Italia)
- Presenza di procedure complesse per la gestione dell'allacciamento alla rete per i parchi eolici on shore

Le misure di semplificazione sono state volte per lo più a garantire la digitalizzazione e la semplificazione di alcune fasi del processo. Permangono, tra gli altri, gli ostacoli legati alla collaborazione tra PA e con i cittadini e la differenza tra tempi teorici ed effettivi

BEST PRACTICE INTERNAZIONALI:

INDIVIDUAZIONE SITO



STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE



UNIFORMITÀ A LIVELLO REGIONALE SULLA DURATA DEI PROCESSI



DIGITALIZZAZIONE DEL PERMITTING E STRUMENTI CHE METTANO IN LUCE I VINCOLI

DANIMARCA

Portale dell'Ambiente Nazionale, a cui contribuisce la PA nazionale, regionale e locale. Il Portale sistematizza informazioni sull'uso del suolo, delle acque e dell'ambiente. Vengono identificate anche le strutture soggette a restrizioni ambientali.



SPAGNA

Pubblicazione a livello nazionale di due mappe (una per l'eolico e una per il fotovoltaico) che permettono di classificare il territorio nazionale in 5 classi di sensibilità (massima, molto alta, alta moderato o bassa). Sono presenti anche strumenti a livello locale per analizzare l'impatto ambientale di progetti e programmi.



GERMANIA

Sono previsti dei sistemi strutturati di reporting da parte degli Stati Federali sullo stato dei progetti RES. In dettaglio, sono oggetto di monitoraggio e di reporting: il numero e la tipologia di impianti RES installati, i siti destinati alle installazioni, i progressi sul tema repowering. Questi dati vengono discussi nell'ambito di un Comitato.



REGNO UNITO

Il governo scozzese ha prodotto un documento contenente delle Linee Guida per gli impianti onshore dal nome «*Good Practice Principles for Community Benefits from Onshore Renewable Energy Developments*» che fornisce principi guida alle comunità, alle imprese, agli stakeholder e alle autorità locali.



GERMANIA

Fin dal 2010, è stata introdotta una procedura elettronica di autorizzazione (ELIA) per il corrispettivo del procedimento di VIA italiana da parte di uno Stato Federale (Bassa Sassonia). La medesima procedura è stata messa a regime ed estesa a altri otto Stati Federali.



PORTOGALLO

È stata introdotta nel 2019 una task force a livello nazionale da parte dell'Associazione Portoghese delle Energie Rinnovabili (APREN), a fronte dell'*endorsement* da parte della Segreteria di Stato dell'Energia. L'obiettivo è quello di identificare i principali ostacoli in tema ambientale, di permitting e di collegamento alla rete.



BEST PRACTICE INTERNAZIONALI: AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA (1/2)



CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PA CHE SI OCCUPANO DI PERMITTING



ENGAGEMENT DEI CITTADINI



EFFICACE PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITÀ LOCALI

FINLANDIA

In Finlandia, i Comuni hanno sviluppato una competenza specifica in materia di permitting di impianti eolici onshore, visto la crescente diffusione di questi impianti. I Comuni e le Autorità hanno attivato network per lo scambio di informazioni e tutte le decisioni in tema di permitting sono rese pubbliche.



IRLANDA

L'associazione per l'energia eolica irlandese (WEA) incoraggia gli operatori ad utilizzare, nonostante non ci siano requisiti di legge specifici per i progetti eolici onshore, strumenti per la disseminazione di informazioni a livello locale. I proponenti organizzano pertanto incontri porta a porta con i residenti nelle aree in cui sorgerà l'impianto, evitando ritardi e contrasti nelle successive fasi autorizzative.



IRLANDA

Il Governo ha introdotto delle Linee guida per il settore eolico che prevedono (i) l'obbligo degli operatori di attivare interlocuzioni con i cittadini, prima della presentazione del progetto; (ii) l'elaborazione di un report sull'impatto a livello locale del progetto e (iii) la creazione di un Fondo a beneficio della Comunità con uno schema di pagamento per i MWh prodotti.



DANIMARCA

In Danimarca, tutti i processi di permitting per i progetti offshore sono di competenza di un'unica autorità, la Danish Energy Agency (DEA). La Dea rappresenta non solo il One-Stop-Shop per tutti i processi autorizzativi sul tema ma ha sviluppato nel tempo competenze specifiche sul tema, rendendo più efficiente ed efficace il processo.



REGNO UNITO

Il proponente redige un Piano di Consultazione Pubblica in cui: (i) i cittadini possono ricevere tutti i dettagli del progetto, formulare quesiti e dare feedback; (ii) viene fornito un punto di contatto; (iii) viene creato un forum per favorire le interlocuzioni con tutti gli stakeholder; (iv) vengono discussi con i rappresentanti della comunità i benefici del progetto.



PAESI BASSI

A livello regionale, viene indicata la soglia del 50% come livello di partecipazione delle comunità locali ai progetti sulle rinnovabili. Viene definito un piano di partecipazione ed engagement da parte dell'operatore insieme alle altre autorità competenti. I Piani identificano gli stakeholder da coinvolgere e le loro aspettative/bisogni.



BEST PRACTICE INTERNAZIONALI: AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA (2/2)



COLLABORAZIONE TRA DIVERSE AUTORITÀ E PA



INDICAZIONI A LIVELLO NAZIONALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SITI ADATTI



AUTORIZZAZIONE RAPIDA IN CASO DI REPOWERING

LUSSEMBURGO

102 Comuni hanno firmato un atto di intenti (il Climate Pact) evidenziando la necessità condivisa di favorire il processo di transizione energetica.

Inoltre, il Governo nazionale incoraggia fortemente i Comuni a dare evidenza dei siti che all'interno del territorio di competenza possono essere utilizzati per gli impianti RES.



PAESI BASSI

Il Governo olandese ha lanciato nel 2016 un progetto di ricerca (Wozep), allo scopo di favorire una maggiore conoscenza sugli impianti eolici offshore, per stimarne gli impatti ambientali.

Questi dati sono impiegati nel processo di definizione delle nuove siti per l'installazione degli impianti offshore.



GERMANIA

Nel 2021 è stato approvato dal Parlamento un intervento normativo sul repowering degli impianti eolici, che prevede che solo i cambiamenti siano oggetto di autorizzazione (anziché il progetto nel suo complesso). Inoltre, le autorità che si occupano della tutela dell'ambiente dovranno tenere conto di tutti gli interventi di compensazione introdotti.



NORVEGIA

Un'unica autorità nazionale, la NVE, ha il compito di rilasciare le licenze energetiche e per gli impianti di idrogeno. A tal fine, la NVE è coinvolta in una serie di interlocuzioni con gli operatori della rete e le altre autorità e PA che devono rilasciare le autorizzazioni (Comuni) per gli impianti nonché con le NGO del settore.



GERMANIA

L'Autorità Marittima Nazionale (BSH) ha sviluppato un documento di pianificazione (Site Development Plan) che ha permesso lo svolgimento di analisi preliminari che, a detta degli operatori, permettono di ridurre sensibilmente il rischio di non autorizzazione di un impianto.



PORTOGALLO

Nel 2019, il Governo ha pubblicato un decreto legge volto a favorire la diffusione delle RES. Il decreto ha introdotto dei cambiamenti sul procedimento autorizzativo, allo scopo di favorire l'introduzione di impianti ibridi (installazione di nuove unità in un impianto già esistente che utilizza altre fonti energetiche).



BEST PRACTICE INTERNAZIONALI:

ALLACCIAIMENTO ALLA RETE



RIDUZIONE COMPLESSITÀ PER L'ALLACCIAIMENTO ALLA RETE



AZIONI VOLTE A SUPERARE LA LIMITATA CAPACITÀ DELLA RETE

AUSTRIA

Il Regolatore per l'Energia Austriaco ha il compito di agire come arbitro nel caso di mancata autorizzazione di accesso alla rete e altre controversie relative all'allacciamento alla rete. Inoltre, è prevista la possibilità per gli operatori di contattare il PV-Austria Working Group per segnalare eventuali reclami.



LETTONIA

Per superare i problemi legati all'allacciamento alla rete (capacità della rete insufficiente, speculazioni di mercato da parte degli operatori che gestiscono la rete, carenze in fase di programmazione infrastrutturale), la Lettonia ha introdotto una scadenza pari a 6 mesi entro cui il progetto deve essere pronto per la costruzione.



POLONIA

È prevista la figura del Coordinatore delle negoziazioni presso la Presidenza dell'Ufficio di Regolazione Energetica (ERO). Il Coordinatore è responsabile della risoluzione extra-giudiziaria delle controversie, tra cui anche quelle relative ai collegamenti con la rete. Il Coordinatore svolge il ruolo di mediatore per trovare soluzioni condivise.



GERMANIA

Per i pannelli solari da tetto, la maggior parte degli operatori hanno previsto procedure per l'allacciamento alla rete semplificate per impianti al di sotto dei 30 Kwp.



Sezione 4

Conclusioni e policy implications



Focus sulle implicazioni di policy

La presente sezione intende proporre alcuni spunti di riflessione conclusivi rispetto al lavoro svolto, alla luce dell'overview dei principali interventi normativi in tema di permitting e dei diversi strumenti autorizzativi previsti, della mappatura e della revisione dei casi di processi autorizzativi alla luce delle innovazioni normative e delle indicazioni previste a livello europeo. In dettaglio, la sezione prevede:

- 1. Sintesi delle proposte di alcuni stakeholder rilevanti:** all'interno delle slide dedicate, vengono sintetizzate e sistematizzate per macro-ambiti di intervento le proposte di quattro stakeholder rilevanti che operano nei settori delle rinnovabili e che si occupano di ambiente e di permitting: Elettricità Futura, SNAM, ANEV e Legambiente.
- 2. Definizione e proposta di un'Agenda Politica in tema di permitting:** alla luce delle evidenze emerse dalla mappatura e revisione dei processi e dall'attività di sistematizzazione delle principali indicazioni e proposte di policy a livello europeo e nazionale, si propongono alcune aree di intervento prioritarie che possano rappresentare una possibile Agenda Politica in tema di permitting e di semplificazione dei procedimenti autorizzativi. Tale sezione intende proporre anche alcune implicazioni manageriali specifiche per il settore pubblico e per le AA.PP. a vario titolo coinvolte nei procedimenti autorizzativi, al fine di integrare una duplice prospettiva: normativa e manageriale.



Sezione 4.1

Sintesi proposte key stakeholder



SINTESI PROPOSTE KEY STAKEHOLDER: SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA (1/2)



Predisporre un **Testo Unico** che semplifichi l'iter di autorizzazione e definisca in modo univoco ruoli e competenze dei vari organi dello Stato, oltre a dare tempi certi alle procedure. Così facendo, si vuole superare, tra le altre, la discrezionalità delle Regioni nel limitare o ampliare la lista di progetti che devono essere sottoposti alla Verifica d'Assoggettabilità e/o di Valutazione d'Impatto Ambientale.



Prevedere delle esplicite conseguenze relative al mancato rispetto dei termini perentori indicati dalla normativa. La pratica in tema di permitting ha dimostrato come, benché in alcuni casi la legge preveda dei termini perentori entro il quale completare le diverse fasi del processo di permitting, non vengano esplicitate le conseguenze connesse al mancato rispetto di tali termini. L'indicazione di tali conseguenze risulta chiave per garantire l'effettivo rispetto dei tempi previsti dalla norma.



Per favorire gli investimenti infrastrutturali, introdurre norme specifiche per la semplificazione e l'efficienza delle procedure di affidamento dei contratti di appalto a terzi.



Introduzione del principio di «**legittimo affidamento**» secondo il quale, una volta concluso il procedimento autorizzativo, non è possibile riaprire la fase istruttoria e richiedere agli operatori ulteriore documentazione.

SINTESI PROPOSTE KEY STAKEHOLDER: SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA (2/2)



Revisione della procedura per le **servitù coattive e gli espropri**, prevedendo tempi più rapidi per tali procedure. Solitamente, tali dispositivi normativi vengono utilizzati soprattutto per le infrastrutture e le opere connesse all'allaccio alle reti. Inoltre, **rendere possibile il ricorso alla procedura di esproprio anche nei casi di iter autorizzativi semplificati** (i.e. diversi dall'autorizzazione unica) nonché nel caso di varianti considerate non sostanziali su progetti o impianti da fonti di energia rinnovabile.



Modificare le norme che **impediscono la costruzione e/o l'accesso** a incentivi di impianti su suoli agricoli non usati o abbandonati. Parallelamente, categorizzare gli usi per impianti FER come «**diverso uso del suolo**», piuttosto che come «consumo del suolo». Infine, con riferimento alla **destinazione ad uso agricolo del suolo**, escluderla come motivazione di per sé sufficiente per **motivarne l'esclusione come area idonea**.



Relativamente alle aree idonee, **vietare espressamente l'introduzione di ulteriori vincoli** o aggravi procedurali da parte degli enti locali. Inoltre, sempre in ottica di semplificazione, si propone di rivedere la definizione normativa di «**aree contermini**», **riducendo il raggio a 2 km dai generatori eolici (e non dall'impianto), rispetto agli attuali 7 km** (aspetto rilevante in quanto per le aree contermini si prevede la necessità di ottenere il parere della Sovrintendenza)



Al fine di garantire una maggiore semplificazione del processo di permitting, si suggerisce di:

- approvare ulteriori semplificazioni per **l'autorizzazione degli impianti di accumulo** (con particolare riferimento alle procedure ambientali);
- estendere **l'applicazione della DILA** a qualsiasi modifica agli aerogeneratori, non solamente ai rotori;
- potenziare il PAS** per superare alcuni limiti attuali, ad esempio in tema di disponibilità dei terreni, di possibilità di variare lo strumento urbanistico e di assenza di una pubblicazione del titolo ottenuto.

SINTESI PROPOSTE KEY STAKEHOLDER: UNIFORMITÀ DEL PROCESSO E DEI CRITERI



DEFINIZIONE
STANDARD UNIFORMI
DI PROCESSO

Introdurre **standard uniformi per il processo autorizzativo**, che permettano di equiparare su tutto il territorio nazionale i tempi, le modalità e le procedure per assicurare la certezza e l'uniformità del processo autorizzativo. Prevedere al contempo l'introduzione di **sportelli appositi** presso i diversi soggetti istituzionali, nonché strumenti e modelli unici (**checklist**) che possano guidare le Regioni nel processo autorizzativo, evidenziando **per ogni tipologia di intervento** i presupposti occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni.



DIGITALIZZAZIONE
E MONITORAGGIO

Favorire la digitalizzazione del processo di permitting, garantendone il monitoraggio in tempo reale e costante, attraverso l'introduzione del **tracking online** dell'iter autorizzativo. Al contempo, prevedere strumenti informatici per la **ricognizione informatizzata dei vincoli sul territorio da parte delle autorità competenti**, lasciando alla libertà di impresa l'individuazione e la valutazione delle soluzioni tecniche più efficienti per la realizzazione degli impianti.



IDENTIFICAZIONE
AREE IDONEE

Introdurre interventi a livello nazionale per la definizione delle aree idonee per la costruzione degli impianti FER. In dettaglio, tali indicazioni possono essere fornite direttamente a livello nazionale, con riferimento alle aree non idonee alla costruzione degli impianti. In alternativa, potrebbero essere definiti a livello centrale degli standard e delle linee guida per **favorire direttamente da parte delle Regioni l'identificazione dei siti idonei e non idonei** per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.




ALTRI CRITERI DI
CARATTERE
GENERALE

Per garantire una maggiore uniformità e chiarezza del processo di permitting, si suggerisce di:

- redigere linee guida nazionali per la redazione dei PAER (Piani Ambientali ed energetici Regionali);
- chiarire assoggettabilità degli impianti all'utilizzo della PAS;
- fornire indicazioni comuni circa i criteri per le varianti non sostanziali (es., realizzazione dell'impianto nello stesso sito, riduzione numero auto-generatori a fronte di aumento diametro).

SINTESI PROPOSTE KEY STAKEHOLDER: RESPONSABILIZZAZIONE DEGLI ATTORI



Responsabilizzazione del territorio e delle regioni attraverso l'effettiva implementazione del burden sharing, e in particolare mediante (i) la predisposizione di un piano di *burden sharing*; (ii) la previsione di uno strumento/soggetto centrale incaricato del monitoraggio dell'adozione dei diversi PAER; (iii) lo sviluppo di strumenti che favoriscano la raccolta del consenso da parte delle comunità locali e degli stakeholder del territorio.



Responsabilizzazione dei diversi soggetti coinvolti (Soprintendenze e Ministero della Cultura nonché Regioni ed Enti Locali) rispetto al **raggiungimento degli obiettivi previsti all'interno del PNIEC** (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030). In questo caso anche le Sovrintendenze e il MIC saranno responsabilizzati rispetto al raggiungimento degli obiettivi legati alla transizione energetica.
Inoltre, si suggerisce di **rimuovere la discrezionalità** dei pareri richiesti ai diversi attori.



Prevedere l'Istituzione di un **Organo Centrale Unitario per il PNIEC** (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030), incaricato dell'attuazione del piano nei tempi dovuti. L'Organo dovrà in particolare svolgere le seguenti funzioni:

- i. Controllo del rispetto dei tempi previsti per legge dei singoli processi autorizzativi.
- ii. Sviluppare un sistema di monitoraggio centralizzato di tutti gli impianti esistenti, istanziati e proposti
- iii. Verificare la coerenza tra tasso di rilascio delle autorizzazioni e obiettivi di decarbonizzazione
- iv. In caso di tempistiche disattese e appello del proponente, risolvere le controversie.
- v. Coordinare gli enti coinvolti (Regioni e Ministeri) per migliorare la comunicazione.
- vi. Istituire i target di *burden sharing* e monitoraggio periodico delle azioni svolte per raggiungerli.
- vii. Definire una tempistica massima per l'intero iter autorizzativo.
- viii. Informare e sensibilizzare i cittadini in tema di permitting
- ix. Coordinarsi anche con operatori che si occupano dell'allacciamento alla rete

SINTESI PROPOSTE KEY STAKEHOLDER: CENTRALIZZAZIONE DEL PROCESSO



RIDURRE IL NUMERO
DI AA.PP. COINVOLTE

Prevedere l'accorpamento in un unico processo autorizzativo della VIA (oppure della PUA) e della AU, sotto l'egida del MITE, prevedendo anche a livello nazionale un processo autorizzativo unico, simile a quello presente a livello regionale con il PAUR. Al contempo, risulta necessario ridurre il numero di AA.PP. coinvolte nell'ambito di entrambi i processi autorizzativi, evitando che le Amministrazioni che si siano già espresse in fase di VIA siano tenute ad esprimersi anche rispetto al procedimento di Autorizzazione Unica.



CENTRALIZZAZIONE
VIA

Prevedere un unico soggetto a livello centrale, responsabile dell'approvazione e del rilascio della VIA. In dettaglio, prevedere che la decisione in materia di VIA sia di esclusiva competenza della Commissione VIA, facente capo al MITE, con la previsione di un parere non vincolante da parte del MIC. In altri termini, si auspica che il MITE mantenga la competenza esclusiva in materia di autorizzazione degli impianti e che al MIC rimanga in capo la possibilità di proporre linee guida per la pianificazione nazionale degli interventi.



REVISIONE DEL
RUOLO DELLE
SOVRINTENDENZE

Prevedere la partecipazione del Ministero della Cultura e delle Soprintendenze esclusivamente con riferimento ai progetti localizzati in aree sottoposte a tutela (non prevedendone l'intervento per quegli impianti che sorgono nelle aree contermini).
Inoltre, si suggerisce di escludere dall'assoggettabilità alla VIA e dalla competenza delle Soprintendenze e del Ministero della Cultura le aree industriali, le ex cave, le aree agricole e i siti dismessi che erano stati già oggetto di assoggettamento a VIA.
In alternativa, prevedere criteri chiari che definiscano i compiti degli amministratori locali e quelli delle Sovrintendenze lungo il processo.

SINTESI PROPOSTE KEY STAKEHOLDER

ULTERIORI AMBITI DI INTERVENTO



SEMPLIFICAZIONE
REPOWERING

Prevedere l'esclusione dalla VIA e dalla AU nel caso del repowering e revamping degli impianti a parità di suolo utilizzato. Inoltre, si suggerisce (i) l'adozione di una procedura di VIA semplificata per i rinnovamenti (ii) tempi rapidi per il repowering (non superiore all'anno) e (iii) di calibrare le procedure autorizzative sulla base del fatto che l'impianto sia di nuova costruzione o ricostruzione, delle dimensioni degli impianti e dello stato di sviluppo delle tecnologie. **Prevedere il repowering di impianti che sorgono su aree divenute non idonee post costruzione.**



RISPETTO DEI TEMPI
AUTORIZZATIVI

Rispetto dei termini introdotti dai c.d. Decreti Semplificazioni con riferimento alle procedure autorizzative.



SVOLGIMENTO
PROCEDIMENTO
AUTORIZZATIVO
UNICO

Per favorire una maggiore efficienza del procedimento autorizzativo, si propone di sancire **la contestualità e la parallelizzazione del procedimento di AU con quello di assoggettabilità a VIA e valutazione ambientale.**



DIALOGO CON I
CITTADINI

Favorire il dialogo tra cittadini, PA e imprese, con iniziative di sensibilizzazione sull'importanza della transizione ecologica finanziata dal pubblico e dal privato. Nel dettaglio, occorre prevedere azioni di coinvolgimento della popolazione ai processi decisionali sin dalle prime fasi del progetto, in modo tale da individuare i siti favorevoli alla costruzione degli impianti. A tal fine, è necessario un chiaro strumento normativo che preveda **l'obbligo di attivare interlocuzioni con i cittadini**, prima della presentazione del progetto.

Sezione 4.2

Proposta di un'Agenda Politica e di implicazioni manageriali



I QUATTRO AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO



Contesto normativo

Individuazione delle innovazioni normative volte a semplificare ed efficientare il processo di permitting

Governance multilivello

Definizione di un modello di governance in tema di permitting, tenendo conto del trade-off tra centralizzazione e responsabilizzazione territoriale

Capacità amministrativa

Individuazione di interventi volti al rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti in tema di permitting


Engagement e co-production

Definizione di strumenti per garantire l'attivo coinvolgimento dei cittadini e delle comunità locali nel processo di permitting

FOCUS SU CONTESTO NORMATIVO (1/7)



INTRODUZIONE DI INNOVAZIONI IN AMBITO NORMATIVO



SISTEMATIZZAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PERMITTING



SEMPLIFICAZIONE E CERTEZZA DEL PROCESSO DI PERMITTING



INTRODUZIONE DI MECCANISMI VINCOLANTI PER IL RISPETTO DEI TEMPI



SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI APPALTI



MAGGIORE CHIAREZZA SULLA DESTINAZIONE DEL SUOLO



NUOVE PREVISIONI NORMATIVE IN TEMA DI REPOWERING DEGLI IMPIANTI

FOCUS SU CONTESTO NORMATIVO (2/7)



AS IS:

Il processo di permitting si caratterizza per un **elevato grado di complessità normativa**, con la previsione di una molteplicità di ruoli e di competenze che insistono sul medesimo processo, **non definiti in maniera univoca**. Ciò si traduce in un ampio margine di discrezionalità lasciato al livello locale (Regioni), soprattutto con riferimento all'Assoggettabilità a VIA e alla Valutazione degli Impatti

MECCANISMI VINCOLANTI PER IL RISPETTO DEI TEMPI

TO BE:

Predisposizione di un **Testo Unico in materia autorizzativa** che permetta di definire procedure univoche per i diversi livelli amministrativi coinvolti, prevedendo **tempi uniformi e certi per il completamento delle procedure**. Al contempo, la redazione di un Testo Unico permetterebbe di sistematizzare tutti gli interventi normativi in tema di permitting, ivi compresi quelli più recenti oggetto dei Decreti Semplificazione.



INTRODUZIONE DI INNOVAZIONI IN AMBITO NORMATIVO

AS IS:

Alla luce degli obiettivi strategici identificati all'interno del PNRR, l'efficienza dei tempi per la realizzazione degli impianti RES non può prescindere da una **semplificazione e da un'accelerazione dei processi di affidamento**. Inoltre, l'analisi dei casi relativi al ciclo idrico integrato ha evidenziato un'elevata complessità del processo di permitting, anche per via delle autorizzazioni da rilasciare in tre diverse fasi progettuali (fattibilità tecnica-economica, definitivo ed esecutivo). In particolare, **si evidenzia la tendenza a ridiscutere, in fase di approvazione del progetto esecutivo**, elementi del progetto definitivo validati in precedenza.

SEMPLIFICAZIONE E CERTEZZA DEL PERMITTING

MECCANISMI VINCOLANTI PER IL RISPETTO DEI TEMPI

TO BE:

Adozione dei decreti attuativi in tema di Codice degli Appalti Pubblici, in coerenza con le milestone previste dal PNRR. In particolare, per favorire gli investimenti infrastrutturali, introdurre norme specifiche per la semplificazione e l'efficienza **delle procedure di affidamento dei contratti di appalto a terzi**, permettendo all'Ente appaltante di espletare le procedure di gara tramite regolamento interno, prevedendo al contempo controlli in fase di selezione e di esecuzione contrattuale. Inoltre, unificare le fasi progettuali definitiva ed esecutiva, per concentrare le interlocuzioni con le PP.AA. e i concessionari in un'unica sede e, conseguentemente, ridurre alterazioni significative rispetto a quanto precedentemente autorizzato.



SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI APPALTI

FOCUS SU CONTESTO NORMATIVO (4/7)



AS IS:

La normativa attuale ha previsto semplificazioni rispetto al processo di permitting a livello regionale, attraverso l'introduzione del dispositivo del PAUR. Con riferimento, tuttavia, ai processi autorizzativi che implicano anche un coinvolgimento del livello statale (per il superamento di alcune soglie dimensionali), **l'iter autorizzativo prevede ancora due fasi distinte: la VIA e l'AU.** Tali procedure implicano talora il coinvolgimento dei medesimi soggetti a cui viene richiesto di esprimersi sia in fase di VIA che di AU.

INTRODUZIONE DI INNOVAZIONI IN AMBITO NORMATIVO



TO BE:

Semplificazione del processo autorizzativo, **prevedendo l'accorpamento dei procedimenti di VIA e di AU nell'ambito di un unico procedimento.** Parallelamente sarebbe auspicabile demandare l'intero iter ad un unico soggetto istituzionale che svolga il ruolo di pivot. In dettaglio, al MASE potrebbe spettare la responsabilità sul processo autorizzativo, prevedendone la competenza esclusiva in materia di autorizzazione degli impianti, lasciando al MIC la possibilità di proporre (i) un parere non vincolante o in alternativa (ii) linee guida per la pianificazione a livello nazionale degli interventi. Infine, si propone di introdurre il principio del **«legittimo affidamento»** secondo cui, una volta concluso il procedimento autorizzativo, non è possibile riaprire la fase istruttoria e richiedere agli operatori ulteriore documentazione.

FOCUS SU CONTESTO NORMATIVO (5/7)



INTRODUZIONE DI INNOVAZIONI IN AMBITO NORMATIVO

AS IS:

Nell'ambito del suo assessment sullo stato dell'arte dei processi di permitting in Italia, **la Commissione Europea** ha evidenziato tra le criticità principali **l'assenza di una regolazione chiara per l'utilizzo di suoli e delle aree degradate o abbandonate destinate ad uso agricolo.**

Ciò è ricollegabile al fatto che, benché la normativa ammetta lo sviluppo di rinnovabili sul suolo agricolo (D.Lgs. 387/2003, nel caso di aree protette dal punto di vista ambientale, resta in capo all'ente procedente la valutazione del progetto specifico. Nella pratica, ciò si traduce in un limitato ricorso alle aree destinate ad uso agricolo, anche se abbandonate, per gli impianti RES.



SEMPLIFICAZIONE E CERTEZZA DEL PROCESSO DI PERMITTING



MAGGIORE CHIAREZZA SULLA DESTINAZIONE DEL SUOLO

TO BE:

Favorire la costruzione e/o l'accesso a incentivi di impianti su **suoli agricoli non usati o abbandonati**.

In particolare, sarebbe auspicabile prevedere **una categorizzazione degli usi per impianti FER come «diverso uso del suolo»**, piuttosto che come «consumo del suolo».

Infine, con riferimento alla **destinazione ad uso agricolo del suolo, si suggerisce di escluderla** come motivazione di per sé sufficiente per motivarne l'esclusione come area idonea.

FOCUS SU CONTESTO NORMATIVO (6/7)



INTRODUZIONE DI INNOVAZIONI IN AMBITO NORMATIVO

AS IS:

La normativa in tema di semplificazione ha ridotto le tempistiche previste per il completamento delle procedure di permitting. Tuttavia, il confronto tra tempi teorici ed effettivi dei processi di permitting ha permesso di evidenziare come la modifica dei tempi non sia di per sé dirimente in quanto (i) in taluni casi, non vengono previsti termini perentori e (ii) anche laddove previsti, tali termini non risultano nei fatti vincolanti.



TO BE:

Per garantire la perentorietà dei termini, è necessario prevedere delle specifiche **conseguenze sul piano amministrativo e/o penale in caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti**. A titolo esemplificativo, il rispetto dei termini potrebbe rientrare nella responsabilità amministrativa del dirigente incaricato del procedimento (**responsabilità del non fare**), per il mancato rispetto dei tempi previsti rappresentando un presupposto oggettivo ovvero una violazione dei doveri del dirigente.



FOCUS SU CONTESTO NORMATIVO (7/7)



INTRODUZIONE DI INNOVAZIONI IN AMBITO NORMATIVO

AS IS:

Ad esito del suo Assessment sui processi di permitting in Italia, la Commissione Europea ha evidenziato tra le principali criticità del nostro Paese la necessità di **ricominciare il processo autorizzativo per modifiche dei progetti esistenti (repowering)**. Nonostante tale problematica sia stata parzialmente oggetto dei decreti semplificazione (DL 77/2021), risultano ancora necessari interventi sul tema.



TO BE:

Si auspica la previsione dell'**esclusione dalla VIA e dall'AU nel caso di repowering e revamping degli impianti a parità di suolo utilizzato**. Inoltre, si suggerisce (i) l'adozione di una procedura di VIA semplificata per i rinnovamenti che preveda tempi rapidi per il repowering (non superiore all'anno) e (ii) una differente declinazione delle procedure autorizzative sulla base delle caratteristiche dell'impianto, delle dimensioni e dello stato di sviluppo delle tecnologie. Si suggerisce, inoltre, di prevedere l'adozione di soluzioni ibride (installazione di nuove unità in un impianto già esistente che utilizza altre fonti energetiche), in linea con alcune best practice internazionali (Portogallo).




NUOVE NORME IN TEMA DI REPOWERING DEGLI IMPIANTI

FOCUS SU GOVERNANCE MULTI-LIVELLO (1/7)



DEFINIZIONE DI UN MODELLO DI GOVERNANCE IN TEMA DI PERMITTING



DEFINIZIONE DI CRITERI UNIFORMI A LIVELLO NAZIONALE PER L'IDENTIFICAZIONE DEI SITI



PREVISIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER IL MONITORAGGIO



PREVISIONE DI UNA CABINA DI REGIA A LIVELLO CENTRALE



DEFINIZIONE DI CHECKLIST PER IL PROCESSO DI PERMITTING




RESPONSABILIZZAZIONE DEL LIVELLO LOCALE E BURDEN SHARING



RESPONSABILIZZAZIONE DEGLI ENTI CENTRALI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PERMITTING

FOCUS SU GOVERNANCE MULTI-LIVELLO (2/7)

DEFINIZIONE DI UN MODELLO DI GOVERNANCE IN TEMA DI PERMITTING



AS IS:

Emerge una grande variabilità a livello regionale con riferimento all'identificazione delle aree idonee per la realizzazione degli impianti RES. Tale criticità è potenzialmente alla base della grande variabilità che caratterizza il processo di permitting all'interno di Regioni differenti, accrescendo l'incertezza degli iter autorizzativi. Inoltre, la Commissione europea identifica l'assenza di strumenti che garantiscono l'uniformità dei processi di permitting come una delle principali criticità che caratterizzano il nostro Paese.

PREVISIONE DI STRUMENTI DI
MONITORAGGIO

CREAZIONE CABINA DI REGIA A LIVELLO
CENTRALE



TO BE:

Si auspica la definizione a livello nazionale di documenti di programmazione che permettano di identificare le caratteristiche dei siti idonei per gli impianti RES, in linea con alcune best practice a livello internazionale (Germania). Inoltre, risulta necessaria l'introduzione di un portale nazionale che permetta di sistematizzare tutti i vincoli presenti su tutto il territorio nazionale in tema di sull'utilizzo delle acque, del suolo e dell'ambiente, scegliendo criteri per identificare le aree più idonee alla realizzazione degli impianti, come già previsto da altri Paesi Europei (Spagna).

RESPONSABILIZZAZIONE DEL LIVELLO LOCALE E
BURDEN SHARING

RESPONSABILIZZAZIONE DEGLI ENTI CENTRALI
COINVOLTI NEL PROCESSO DI PERMITTING

FOCUS SU GOVERNANCE MULTI-LIVELLO (3/7)



AS IS:

In aggiunta all'assenza di standard uniformi per la definizione delle aree idonee per gli impianti RES, un ulteriore fattore di variabilità e di incertezza per gli operatori è rappresentato dall'assenza di un approccio condiviso a livello locale in tema di permitting che si traduce nel fatto che, a parità di caratteristiche degli impianti, le singole Regioni prendano decisioni differenti in fase di autorizzazione. Anche in questo caso, l'assenza di criteri uniformi a livello nazionale viene segnalata dalla Commissione Europea tra i principali aspetti di criticità per il nostro Paese.

TO BE:

Si suggerisce di definire a livello nazionale degli **standard comuni**, nella forma di checklist, per tutte le Regioni e gli enti coinvolti nel processo di permitting, che possano rappresentare delle linee guida per le Regioni durante il processo autorizzativo. In dettaglio, tali checklist dovranno prevedere **indicazioni e dei criteri comuni per ciascuna delle diverse tipologie di intervento**, esplicitando in forma chiara e sintetica i presupposti necessari per il rilascio dell'autorizzazione. Per garantire l'efficace implementazione della misura, è necessario prevedere degli specifici punti di contatto (sportelli) all'interno degli Enti regionali. Infine, all'interno delle checklist dovranno essere previste indicazioni specifiche agli enti in tema di (i) assoggettabilità degli impianti alla PAS e (ii) definizione delle varianti sostanziali.

FOCUS SU GOVERNANCE MULTI-LIVELLO (4/7)



DEFINIZIONE DI UN MODELLO DI GOVERNANCE IN TEMA DI PERMITTING

AS IS:

La Commissione Europea identifica tra le principali priorità di intervento la necessità di prevedere **strumenti digitali di monitoraggio a livello nazionale** dello stato di avanzamento dei processi di permitting.

Se da un lato con riferimento ai procedimenti di VIA statale è stata introdotta una piattaforma unica per il monitoraggio dei procedimenti, **simili strumenti non sono presenti a livello regionale** o, quantomeno, non secondo dei criteri uniformi. Ciò contribuisce ad accrescere l'incertezza degli operatori e non assicura uniformità a livello nazionale rispetto all'efficienza del processo.



TO BE:

Favorire la digitalizzazione del processo di permitting, garantendo attraverso un apposito portale la possibilità per gli operatori di monitorare in tempo reale e costante il processo, attraverso strumenti di **tracking online**.

Tale attività potrebbe essere implementata sia a **livello centrale**, attraverso la definizione di un portale unico che permetta, sulla base degli input delle Regioni, il monitoraggio di tutti i procedimenti autorizzativi. In alternativa, si potrebbero prevedere dei **portali a livello regionale**, a fronte della condivisione a livello nazionale di standard e criteri minimi per garantire **la trasparenza e l'uniformità dello strumento**.

FOCUS SU GOVERNANCE MULTI-LIVELLO (5/7)



DEFINIZIONE DI UN MODELLO DI GOVERNANCE IN TEMA DI PERMITTING

AS IS:

Per garantire il raggiungimento degli sfidanti obiettivi in tema di efficientamento energetico previsti dal PNRR, risulta necessario garantire **un allineamento tra obiettivi nazionali e obiettivi a livello locale** in tema di RES. In dettaglio, la complessità dei processi di permitting in alcune Regioni del nostro Paese può essere potenzialmente indice del fatto che gli **obiettivi di efficientamento energetico non siano percepiti come ugualmente prioritari** su tutto il territorio nazionale.

Al fine di evitare ritardi, è necessario un attivo coinvolgimento di tutti gli attori, anche e soprattutto a livello locale.



RESPONSABILIZZAZIONE DEL LIVELLO LOCALE E BURDEN SHARING

TO BE:

Favorire la responsabilizzazione del livello amministrativo regionale, attraverso l'effettiva messa a regime di sistemi di **burden sharing**.

Tale responsabilizzazione, da un lato, deve riguardare **la fase ex ante**, di programmazione strategica ed esecutiva, prevedendo un organo centrale incaricato del monitoraggio dell'adozione dei diversi PAER. Inoltre, sarebbe opportuno introdurre un piano di burden sharing, discusso in Conferenza Stato-Regioni.

La responsabilizzazione del livello locale non può prescindere anche da un **controllo ex post** sui risultati raggiunti dalle singole Regioni. In tal senso risulta necessario predisporre strumenti strutturati di reporting che prevedano la comunicazione da parte delle regioni del numero e la tipologia di impianti RES installati, i siti destinati alle installazioni, i progressi sul tema repowering, sul modello tedesco.

FOCUS SU GOVERNANCE MULTI-LIVELLO (6/7)



DEFINIZIONE DI UN MODELLO DI GOVERNANCE IN TEMA DI PERMITTING

AS IS:

Al di là dell'assenza di uniformità nei criteri adottati nei procedimenti di permitting, **la grande variabilità nei tempi autorizzativi a livello regionale** rappresenta un altro elemento critico per l'Italia, messo in evidenza anche dalla Commissione Europea. Una maggiore uniformità nei tempi del permitting non può prescindere da una maggiore trasparenza dei procedimenti e dalla previsione di organi di monitoraggio a livello centrale.

PER L'IDENTIFICAZIONE DEI SITI

MONITORAGGIO



PREVISIONE DI UNA CABINA DI REGIA A LIVELLO CENTRALE

TO BE:

Si suggerisce di creare una **Cabina di Regia a livello nazionale** per il monitoraggio dello stato avanzamento (i) dei documenti di programmazione strategica nazionale (PNIEC) e (ii) degli investimenti in RES.

La Cabina di Regia dovrà essere responsabile in particolare del **monitoraggio dei tempi dei procedimenti di permitting**, svolgere un ruolo di mediazione nella risoluzione di controversie tra l'operatore e l'Ente in caso di ritardi, monitorare il raggiungimento dei target di burden sharing, coordinarsi con tutti gli enti coinvolti.



RESPONSABILIZZAZIONE DEGLI ENTI CENTRALI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PERMITTING

FOCUS SU GOVERNANCE MULTI-LIVELLO (7/7)



DEFINIZIONE DI UN MODELLO DI GOVERNANCE IN TEMA DI PERMITTING

AS IS:

La Commissione Europea evidenzia tra le principali criticità connesse ai procedimenti di permitting in Italia la **pervasività dell'intervento delle Sovrintendenze e del Ministero della Cultura**. In dettaglio, si evidenzia un disallineamento e una possibile configgenza tra obiettivi di efficienza energetica, in capo al MITE, con quelli di tutela del paesaggio, di competenza del Ministero della Cultura.

PER L'IDENTIFICAZIONE DEI SITI

MONITORAGGIO



PREVISIONE DI UNA CABINA DI REGIA A LIVELLO CENTRALE

TO BE:

Si prevedono due diversi prospettive di intervento. Da un lato, a livello nazionale, si potrebbe riservare al MASE il **ruolo di pivot con riferimento alle autorizzazioni degli impianti**. Parimenti, si potrebbero rivedere gli ambiti di intervento delle Sovrintendenze, **limitandoli solamente ai progetti localizzati in aree sottoposte a tutela** (escludendo le aree contermini). In alternativa, si potrebbe introdurre la compartecipazione del MIC (come contributore istituzionale) al **raggiungimento di alcuni obiettivi strategici relativi alle RES**, prevedendo tale compartecipazione all'interno dei documenti di programmazione dei due Ministeri o, in alternativa, prevedendo protocolli di intesa.



RESPONSABILIZZAZIONE DI TUTTI GLI ENTI CENTRALI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PERMITTING


FOCUS SU CAPACITÀ AMMINISTRATIVA (1/3)



INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO



REVISIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI DELLE PA IN AMBITO DI PERMITTING



INDIVIDUAZIONE E ATTRAZIONE DI NUOVI PROFILI PROFESSIONALI E COMPETENZE SPECIFICHE

FOCUS SU CAPACITÀ AMMINISTRATIVA (2/3)



INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO



REVISIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI DELLE PA IN AMBITO DI PERMITTING

AS IS:

La grande variabilità nei tempi che caratterizzano il processo di permitting, a parità di normativa, è potenzialmente indice di **una diversa maturità a livello di modello organizzativo** degli Enti Locali. Laddove il modello organizzativo è più maturo, si assiste potenzialmente ad una maggiore velocità nel fornire risposte agli operatori e nella conclusione degli iter autorizzativi.

TO BE:

È necessario che i singoli Enti (Regioni e comuni) attivino **processi di cambiamento organizzativo** (anche attraverso le risorse previste da PNRR) per assicurare un più efficiente ed efficace svolgimento dei procedimenti di permitting. In dettaglio, è fondamentale effettuare **una mappatura e una revisione dei processi interni relativi al permitting**, individuando chiaramente le unità organizzative e le risorse umane coinvolte nel processo ed eliminando sacche di inefficienza (in ottica di micro-progettazione). Tale revisione del modello organizzativo non può prescindere anche da una **revisione della struttura organizzativa**, individuando unità specifiche o gruppi di lavoro che si occupino dei procedimenti autorizzativi.

FOCUS SU CAPACITÀ AMMINISTRATIVA (3/3)



INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO

AS IS:


La grande variabilità nei tempi che caratterizzano il processo di permitting, a parità di normativa, può anche essere dovuta **all'assenza delle giuste competenze all'interno degli Enti**. Laddove la singola PA non dispone delle competenze necessarie per garantire un efficace presidio dei procedimenti di permitting, si rischiano ritardi in fase autorizzativa oppure, potenzialmente, **una maggiore propensione a non autorizzare i procedimenti**.



TO BE:

È necessario investire sulle **competenze del personale degli enti Territoriali**, prevedendo l'attivazione di diverse leve HR. Da un lato, gli enti territoriali dovrebbero prevedere l'assunzione di profili professionali nuovi, con competenze in tema di **ingegneria energetica e di diritto amministrativo**.

D'altro canto, è necessario garantire **l'upskilling** e l'aggiornamento delle competenze del personale già presente, prevedendo **corsi di formazione apposita** sul tema del permitting. Infine, allo scopo di garantire un rafforzamento delle competenze amministrative a tutti i livelli amministrativi (compresi i piccoli Comuni che hanno minori risorse per la formazione e minori capacità assunzionali), si potrebbero prevedere **comunità di pratiche** tra Enti del medesimo livello amministrativo, per la condivisione di buone pratiche e conoscenze.



INDIVIDUAZIONE E ATTUAZIONE DI COMPETENZE SPECIFICHE IN TEMA DI PERMITTING

FOCUS SU ENGAGEMENT E CO-PRODUCTION (1/3)



INTERVENTI PER L'EFFICACE CONVOLGIMENTO DI ATTORI CHIAVE E DELLE COMUNITÀ



COINVOLGIMENTO DI TUTTI GLI STAKEHOLDER CHIAVE



ENGAGEMENT DELLE COMUNITÀ LOCALI E COMPARTECIPAZIONE AI BENEFICI

FOCUS SU ENGAGEMENT E CO-PRODUCTION (2/3)



INTERVENTI PER L'EFFICACE CONVOLGIMENTO DI ATTORI CHIAVE E DELLE COMUNITÀ



COINVOLGIMENTO DI TUTTI GLI STAKEHOLDER CHIAVE

AS IS:

La complessità degli iter autorizzativi dipende anche dalla **molteplicità di attori coinvolti** nell'ambito del processo di permitting. Le interlocuzioni con gli operatori hanno evidenziato, oltre all'eccesiva numerosità degli attori coinvolti, il **diverso grado di engagement e di partecipazione degli attori** ai momenti di concertazione, con particolare riferimento alla CdS. In molti casi, infatti, alcuni attori chiave del processo non partecipano alla Conferenza oppure **esprimono l'intesa al di fuori di essa**.

TO BE:

In linea con la logica di condivisione degli obiettivi in tema di efficientamento energetico tra diversi attori, si auspica un più efficace coinvolgimento di tutti gli stakeholder chiave piuttosto che una riduzione *tout court* del numero degli attori coinvolti. In particolare, è necessario rafforzare lo **strumento della CdS**, prevedendo l'obbligo per tutti i soggetti che partecipano di esprimere un'intesa o parere nell'ambito della Conferenza. Inoltre, è necessario che alcuni soggetti (in primis i **concessionari**) partecipino alla CdS. In tale prospettiva, **l'accorpamento del progetto definitivo con quello esecutivo** potrebbe incentivare la partecipazione dei concessionari alla CdS, rendendola effettivamente conclusiva dell'iter autorizzativo. Infine, l'impiego di strumenti di collaborazione digitale potrebbe fluidificare le interlocuzioni tra i diversi attori.

FOCUS SU ENGAGEMENT E CO-PRODUCTION (3/3)



INTERVENTI PER L'EFFICACE CONVOLGIMENTO DI ATTORI CHIAVE E DELLE COMUNITÀ

AS IS:

La Commissione Europea identifica tra i principali ostacoli nell'ambito dell'iter autorizzativo a livello internazionale, la presenza di **resistenze da parte delle comunità locali** alla realizzazione degli impianti nel proprio Comune. Tra i casi analizzati dal presente report, **il caso del gasdotto TAP** è un esempio rilevante di come le opposizioni da parte delle comunità locali (supportate dal livello politico locale) possano incidere sul processo di permitting, rappresentando una criticità rilevante.



TO BE:

Anche alla luce di alcune buone pratiche a livello internazionale, si suggerisce di favorire **un più attivo coinvolgimento** dei cittadini attraverso la previsione di piattaforme e **strumenti di consultazione** tramite cui i cittadini possano ricevere tutti i dettagli sul progetto, formulare quesiti e fornire feedback, e in cui siano previsti forum per favorire le interlocuzioni e condividere i benefici del progetto per la comunità locale. In aggiunta, si suggerisce di prevedere **strumenti di compartecipazione delle comunità locali** ai benefici economici generati dall'impianto, attraverso appositi **Fondi che stabiliscano uno schema di pagamento per i MWh prodotti**, come nell'esperienza irlandese e olandese. D'altro canto, la compartecipazione non deve tradursi in una «**tassa**» indiretta per poter realizzare impianti in un determinato territorio regionale.



ENGAGEMENT DELLE COMUNITÀ LOCALI E COMPARTECIPAZIONE AI BENEFICI